

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Piano Strutturale Comunale (PSC)

Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Piano Operativo Comunale (POC)

QUADRO DI RIFERIMENTO

Indice generale

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Strumenti

Quadro Conoscitivo/Documento Preliminare

Piano Strutturale Comunale (PSC)

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

Piano Operativo Comunale (POC)

Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

TITOLO 1 RIFERIMENTI GENERALI

- | | |
|--------|--|
| Art. 1 | Riferimenti legislativi |
| Art. 2 | Contenuti |
| Art. 3 | Elaborati costitutivi |
| Art. 4 | Contenuti degli elaborati cartografici |
| Art. 5 | Rapporto del PSC con il POC, il RUE e la Pianificazione urbanistica di settore |
| Art. 6 | Obiettivi del PSC |
| Art. 7 | Partizione del territorio comunale |
| Art. 8 | Salvaguardia |

TITOLO 2 SISTEMA AMBIENTALE

- | | |
|---------|---|
| Art. 9 | Contenuti e obiettivi |
| Art. 10 | Subsistema delle risorse naturali |
| Art. 11 | Pozzi idropotabili |
| Art. 12 | Zone di tutela delle captazioni |
| Art. 13 | Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei |
| Art. 14 | Tutela delle aree in cui la falda freatica è prossima al piano |
| Art. 15 | Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua |
| Art. 16 | Fasce di integrazione dell'ambito fluviale |
| Art. 17 | Aree boscate |
| Art. 18 | Elementi di rilievo paesistico ambientale |
| Art. 19 | Interventi di progetto |
| Art. 20 | Subsistema degli ambiti interessati dai rischi naturali |
| Art. 21 | Aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica potenziale |
| Art. 22 | Norme per usi agroforestali in zone caratterizzate da fenomeni di instabilità idrogeologica |

-
- Art. 23 Monitoraggio degli insediamenti che ricadono in zone caratterizzate da fenomeni di instabilità idrogeologica
- Art. 24 Disposizioni generali per la conservazione e gestione del suolo del territorio rurale
- Art. 25 Disposizioni per la tutela dal rischio sismico
- Art. 26 Pianificazione degli interventi per la sicurezza del territorio
- Art. 27 Interventi per la sicurezza idraulica
- Art. 28 Procedimenti specifici

TITOLO 3 SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITA'

- Art. 29 Contenuti e obiettivi
- Art. 30 Subsistema della viabilità
- Art. 31 Viabilità di progetto
- Art. 32 Viabilità di servizio ai nuovi ambiti di intervento
- Art. 33 Prestazioni delle infrastrutture stradali
- Art. 34 Fasce di rispetto
- Art. 35 Fasce di ambientazione
- Art. 36 Subsistema della mobilità pedonale e ciclabile
- Art. 37 Fascia di rispetto ciclo-pedonale

TITOLO 4 SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

- Art. 38 Contenuti e Obiettivi
- Art. 39 Elementi del sistema insediativo storico
- Art. 40 Aree di interesse storico artistico
- Art. 41 Edifici e complessi di interesse storico
- Art. 42 Aree di interesse archeologico

TITOLO 5 SISTEMA INSEDIATIVO

- Art. 43 Contenuti e Obiettivi
- Art. 44 Territorio urbano
- Art. 45 Ambiti urbani consolidati
- Art. 46 Ambiti urbani da recuperare
- Art. 47 Ambiti urbani da riqualificare
- Art. 48 Ambiti specializzati per attività produttive
- Art. 49 Ambiti urbani per nuovi insediamenti
- Art. 50 Sistema insediativo

TITOLO 6 TERRITRIO RURALE

- Art. 51 Contenuti e obiettivi
- Art. 52 Partizione del territorio rurale
- Art. 53 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
- Art. 54 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
- Art. 55 Ambiti a vocazione produttiva agricola
- Art. 56 Ambiti periurbani a campagna parco
- Art. 57 Sistema insediativo
- Art. 58 Insediamenti rurali isolati
- Art. 59 Interventi edilizi non connessi all'attività agricola

TITOLO 7 SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

- Art. 60 Opere di interesse collettivo
- Art. 61 Subsistema delle infrastrutture tecnologiche
- Art. 62 Impianti e rete di distribuzione dell'acqua ad usi idropotabili
- Art. 63 Rete fognaria, impianti di depurazione e rete di canalizzazione delle acque meteoriche
- Art. 64 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
- Art. 65 Rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica
- Art. 66 Rete di distribuzione del gas
- Art. 67 Telecomunicazioni
- Art. 68 Subsistema delle attrezzature e degli spazi collettivi
- Art. 69 Attrezzature e spazi collettivi di carattere sovracomunale
- Art. 70 Attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale
- Art. 71 Attrezzature ed impianti tecnici e generali di rilievo comunale
- Art. 72 Zone di rispetto dei cimiteri

TITOLO 8 SISTEMA DEI VINCOLI TERRITORIALI

- Art. 73 Norme relative al sistema dei vincoli territoriali
- Art. 74 Contenuti dell'Allegato

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Strumenti

La Pianificazione comunale è costituita dai seguenti elaborati descrittivi, grafici e normativi:

- Quadro conoscitivo/Documento preliminare
- Piano Strutturale Comunale (PSC);
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- Piano Operativo Comunale (POC);
- Piani urbanistici attuativi (PUA).

Quadro conoscitivo/Documento preliminare

Il Quadro conoscitivo (QC) di cui all'art. 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, in quanto elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione urbanistica, provvede alla rappresentazione organica e alla valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, costituendo il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale.

L'Amministrazione provvede sistematicamente alla integrazione, agli approfondimenti ed agli aggiornamenti del quadro conoscitivo ritenuti indispensabili per la predisposizione dei piani urbanistici, fruendo anche dei dati conoscitivi ed informativi del territorio e dell'ambiente forniti da tutte le amministrazioni pubbliche che svolgono istituzionalmente funzioni di raccolta elaborazione ed aggiornamento dei dati stessi. In particolare i piani settoriali, attraverso gli approfondimenti relativi al loro specifico campo di interesse, integrano ed approfondiscono il quadro conoscitivo.

Alle modifiche ed integrazioni di cui sopra si provvede con atti deliberativi dei competenti organi comunali.

Elaborati costitutivi:

Relazione descrittiva;

Cartografia:

Tavv.n.1A – 1B	“Elementi geolitologici e morfologici”	scala 1:10.000
Tavv.n.2A - 2B	“Elementi del dissesto idrogeologico”	scala 1:10.000
Tavv.n.3A - 3B	“Elementi idrogeologici e vulnerabilità”	scala 1:10.000
Tavv.n.4A - 4B	“Elementi pedologici”	scala 1:10.000
Tavv.n.5A - 5B	“Ambiti vegetazionali e faunistici”	scala 1:10.000
Tavv.n.6A - 6B	“Sistema delle acque”	scala 1:10.000

Tavv.n.7A - 7B	"Sistema insediativo storico"	scala 1:10.000
Tav.n.8	"Elementi e complessi di interesse storico architettonico e testimoniale"	scala 1:2.000
Tavv.n.9A - 9B	"Centro storico: stato di conservazione"	scala 1:2.000
Tavv.n.10A - 10B	"Centro storico :destinazioni funzionali"	scala 1:2.000
Tavv.n.11A - 11B	"Sistema Territorio Urbanizzato"	scala 1:10.000
Tav.n.12	"Territorio Urbanizzato: Capoluogo"	scala 1:5.000
Tav.n.13	"Territorio Urbanizzato: Centri Abitati Minori"	scala 1:5.000
Tavv.n.14A - 14B	"Viabilità e servizi"	scala 1:10.000
Tav.n.15	"Capoluogo - Servizi"	scala 1:5.000
Tav.n.16	"Centri abitati minori - Servizi"	scala 1:5.000
Tavv.n.17A - 17B	"Reti tecnologiche"	scala 1:10.000
Tavv.n.18A - 18B	"Sistema territorio rurale"	scala 1:10.000
Tavv.n.19A - 19B	"Sistema insediativo rurale"	scala 1:10.000
Tavv.n.20A - 20B	"Pianificazione sovraordinata del PTCP"	scala 1:10.000
Tavv.n.21A - 21B	"Stato di attuazione del PRG"	scala 1:10.000

Allegati:

Allegato n.1	"Sistema socio economico"
Allegato n.2	"Allegato geologico"
Allegato n. 3	"Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane P.T.C.P. art.25"
Allegato n. 4	"Abaco delle tipologie edilizie rurali"
Allegato n.5	"Attività produttive"
Allegato n.6A - 6B	"Reti tecnologiche – Elettromagnetismo"
Allegato n.7	"Carta fognature del Comune"
Allegato n.8	"Trasporto pubblico"
Allegato n. 9	"Censimento edilizia rurale"

Piano Strutturale Comunale (P.S.C)

Il Piano strutturale comunale (PSC), di cui all'art. 28 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune con riguardo a tutto il proprio territorio per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

Il PSC dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenute nei piani territoriali sovraordinati.

Elaborati costitutivi:

Per l'elenco degli elaborati si rimanda alla specifica sezione.

Procedure di approvazione

Conclusasi la fase di concertazione in conferenza dei servizi, sul documento preliminare del Piano elaborato dalla Giunta Comunale, il PSC è adottato dal Consiglio comunale. Nell'ambito della conferenza vengono acquisiti i pareri e atti di assenso delle Amministrazioni competenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Piano adottato e trasmesso alla Giunta Provinciale è depositato, per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione, presso il Comune, ove, nel medesimo termine, enti ed organismi pubblici, associazioni economiche, sociali e costituite per la tutela di interessi diffusi, singoli cittadini destinatari degli effetti del Piano, possono formulare osservazioni e proposte. Dell'adozione del piano è inoltre dato avviso su un quotidiano a diffusione locale.

Nel termine perentorio di 180 giorni dal ricevimento degli atti, la Giunta Provinciale può sollevare riserve sulla conformità del PSC agli strumenti sovraordinati e alle eventuali determinazioni assunte con l'accordo di pianificazione. A tali riserve il Comune, in sede di approvazione del Piano, è tenuto ad adeguarsi o ad esprimersi motivatamente sulle stesse.

Intervenuto l'accordo di pianificazione, accolte integralmente le eventuali riserve provinciali e in assenza di modifiche sostanziali al Piano a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva il Piano, dichiarandone la conformità agli strumenti urbanistici sovraordinati.

In assenza di accordo di pianificazione, per l'approvazione del PSC occorre acquisire l'intesa della provincia sulla conformità del piano agli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati. Ove, nel termine prescritto dalla legge regionale, non sia stata espressa l'intesa per talune previsioni del PSC, il Comune può approvare il Piano per tutte le altre parti per le quali l'abbia acquisita.

Copia del Piano approvato è trasmesso alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune a libera consultazione. Dell'avvenuta approvazione deve essere dato avviso, a cura del Comune, su almeno un quotidiano a diffusione locale.

Il PSC entra in vigore dalla data della pubblicazione sul BUR, effettuata dalla Regione, dell'avviso di avvenuta approvazione del Piano.

Le procedure di cui sopra si applicano anche alle varianti al PSC.

Le deliberazioni di adozione del PSC possono contenere esplicite proposte di modificazione ai piani sovraordinati, nei casi di cui all'art. 22 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, seguendo, tuttavia, le forme di deposito, pubblicità e intervento previste per il piano di cui si propone la variazione,

qualora assicurino una maggiore conoscenza e partecipazione degli interessati al procedimento. Deve essere altresì acquisita l'intesa dell'ente titolare dello strumento sovraordinato.

Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E)

Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) di cui all'art. 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, è lo strumento urbanistico che disciplina le tipologie e le modalità attuative degli interventi di trasformazione e le destinazioni d'uso. Il regolamento disciplina, altresì, le attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, anche sotto il profilo delle norme igieniche di interesse edilizio, nonché gli elementi architettonici e urbanistici, gli spazi verdi e gli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

Elaborati costitutivi:

Per l'elenco degli elaborati si rimanda alla specifica sezione.

Procedure di approvazione

Il Consiglio Comunale adotta il RUE, una volta ottenuti i pareri e gli atti di assenso previsti per i Piani Regolatori Generali dalla legislazione e dai regolamenti vigenti, provvede al suo deposito, dandone avviso almeno ad un quotidiano a diffusione locale, per sessanta giorni, termine entro il quale chiunque può formulare osservazioni al RUE stesso.

Il Consiglio comunale, dopo che è stato acquisito il parere igienico sanitario e ambientale di cui all'art. 19 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, come modificata dall'art. 41 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, approva il RUE decidendo sulle osservazioni

Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di avvenuta approvazione.

Copia del Piano è trasmessa alla Provincia e alla Regione e depositata presso il Comune a libera consultazione; dell'approvazione è data, inoltre, notizia, a cura del Comune, su almeno un quotidiano a diffusione locale. La Regione provvede alla pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta approvazione del RUE.

Le procedure di cui sopra si applicano anche alle varianti al RUE.

Ogni modifica del RUE comporta l'obbligo della redazione in forma di testo coordinato.

Il RUE è approvato in osservanza degli atti di coordinamento tecnico regionali di cui all'art. 16 della L.R. n. 20 del 24.3.2000 ed è valido a tempo indeterminato.

Piano Operativo Comunale (P.O.C.)

Il Piano Operativo Comunale (POC), di cui all'art.30 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, è lo strumento urbanistico, predisposto in conformità alle previsioni del PSC e senza modificarne i contenuti, che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

Il POC ha il valore e gli effetti del Programma pluriennale di attuazione; deve essere necessariamente coordinato con il bilancio pluriennale comunale e costituisce, inoltre, strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

Il POC può, inoltre, assumere il valore e gli effetti:

- a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, prevedendo il ricorso al PUA per l'attuazione dei medesimi.
- b) dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.

Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate e integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT), approvato ai sensi di legge. Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione, il POC applica criteri di perequazione urbanistica, distribuendo equamente, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, i diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Elaborati costitutivi:

Per l'elenco degli elaborati si rimanda alla specifica sezione.

Procedure di approvazione

Il POC è adottato dal Consiglio comunale, una volta attuate su di esso le forme di consultazione, partecipazione, concertazione con le associazioni economiche e sociali eventualmente previste dallo Statuto o dai regolamenti ed ottenuti i pareri e gli atti di assenso previsti per i Piani regolatori generali dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.

Il POC è depositato presso il Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione sul BUR ed entro il medesimo termine chiunque può formulare osservazioni. Contestualmente al deposito il piano è inviato alla Provincia che entro sessanta giorni dal ricevimento può formulare riserve sulla compatibilità

rispetto al PSC o a piani sopravvenuti di livello territoriale superiore; l'inutile scadenza di tale termine ha il significato di valutazione positiva. Dell'avvenuta adozione del piano è dato avviso su un quotidiano a diffusione locale.

Il Consiglio comunale, dopo che è stato acquisito il parere igienico sanitario e ambientale di cui all'art. 19 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, come modificata dall'art. 41 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, approva il Piano nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, decidendo sulle osservazioni, adeguando il piano alle riserve formulate o esprimendosi motivatamente sulle stesse.

Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione. Le procedure di cui sopra si applicano anche alle varianti al POC.

Copia del Piano è trasmessa alla Provincia e alla regione e depositata presso il Comune a libera consultazione; dell'approvazione è data, inoltre, notizia, a cura del Comune, su almeno un quotidiano a diffusione locale. La Regione provvede alla pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.

Al Piano Comunale delle Attività Estrattive (PAE) ed ai piani settoriali comunali con valenza territoriale, ai quali la legge non riserva una specifica disciplina, si applicano le medesime procedure approvative di cui ai commi precedenti.

Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del POC, quando assuma valore ed effetti di PUA, comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori ivi previsti. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.

Il POC può integrare o specificare una previsione contenuta nel PSC, senza che ciò ne costituisca variante.

Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.)

I PUA di cui all'art. 31 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, sono gli strumenti urbanistici di dettaglio, attraverso cui avvengono gli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione previsti dal POC. Nell'ambito di tali strumenti i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi sono disciplinati da apposita convenzione da stipularsi tra le parti.

I PUA possono assumere il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:

- piani particolareggiati e piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167;

- piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,
- convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;
- programma di riqualificazione urbana di cui all'art. 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19;
- piani di sviluppo aziendali.

Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione approvata del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.

I PUA possono costituire variante al POC.

Procedure di approvazione

I PUA che non comportino variante al POC sono adottati, una volta acquisiti i pareri e gli atti di assenso previsti dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali. Essi sono depositati presso il Comune, per sessanta giorni, dandone avviso almeno su un quotidiano locale. Entro questo termine chiunque può formulare osservazioni. Il Consiglio Comunale, dopo che è stato acquisito il parere igienico sanitario e ambientale di cui all'art. 19 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, come modificata dall'art. 41 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, approva il PUA decidendo in merito alle stesse osservazioni

I PUA che comportano variante al POC, una volta adottati, sono depositati, per sessanta giorni presso il Comune, dandone avviso su di un quotidiano locale e sul BUR. Contemporaneamente al deposito, i PUA sono trasmessi, alla Provincia che può formulare osservazioni sulla compatibilità del Piano con il PSC o con i piani di livello superiore, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento; l'inutile decorso di tale termine ha il significato di valutazione positiva. Il Consiglio comunale, dopo che è stato acquisito il parere igienico sanitario e ambientale di cui all'art. 19 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, come modificata dall'art. 41 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, approva il Piano, adeguandolo alle osservazioni formulate o si esprime motivatamente sulle stesse.

In sede di approvazione del PUA il Comune può attribuire all'atto deliberativo valore di permesso di costruire, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire. Le eventuali varianti al permesso di costruire relative a tali interventi possono essere rilasciate, a norma delle

disposizioni vigenti, quando esse rientrino negli artt. 33.8 e 33.9 delle presenti norme, senza la necessità di pronunce deliberative.

Copia del piano approvato è depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicata nel BUR e ne è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BUR.

Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori ivi previsti.

I Piani particolareggiati di iniziativa privata non vengono adottati, ma presentati al Comune, su autorizzazione della Giunta comunale, per la pubblicazione e l'approvazione, da effettuarsi con le modalità di cui al comma 1, e previa acquisizione dei pareri, anche delle circoscrizioni, e degli atti di assenso previsti dalla legislazione vigente.

I Piani particolareggiati di iniziativa privata sono predisposti da soggetti privati singoli o associati entro il termine fissato dall'autorizzazione o invito appositamente espressi da parte della Giunta comunale. Con la deliberazione di autorizzazione o invito sono accertati anche perimetro, vincoli, criteri, grandezze da osservarsi nella progettazione del Piano particolareggiato, nonché individuati gli eventuali comparti o stralci funzionali suscettibili di autonoma pianificazione ed attuazione. Per la formazione e presentazione di Piani particolareggiati di iniziativa privata, non è necessario il concorso solidale di tutti i proprietari autorizzati o invitati. E' fatta salva la facoltà di presentare opposizioni da parte dei proprietari direttamente interessati.

Ove i soggetti autorizzati o invitati non provvedano alla presentazione del Piano particolareggiato nel termine indicato ed eventualmente rinnovato, il Comune può procedere alla formazione di un Piano particolareggiato di iniziativa pubblica.

I PUA acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di avvenuta approvazione del piano. Essi devono essere attuati entro il termine stabilito dall'atto di approvazione e comunque non oltre dieci anni da questo. Prima del rilascio dei permessi di costruire o della presentazione delle denunce di inizio attività per l'attuazione del piano deve essere stipulata, nella forma dell'atto pubblico notarile, la convenzione urbanistica. Una volta completata la realizzazione del programma edilizio o comunque decorso il termine per l'attuazione, rimangono vigenti le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, mentre decade la dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche in essi previste.

Alla formazione dei piani di recupero di iniziativa privata si applicano le disposizioni di cui commi 6, 7 e 8 del presente articolo. In conformità all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 la formazione del Piano di recupero può essere promossa per iniziativa

privata dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno per i tre quarti del valore degli immobili interessati.

La deliberazione di approvazione del PUA di iniziativa pubblica deve essere notificata nelle forme delle citazioni ai proprietari compresi nel piano. Deve procedersi alla notifica anche nei confronti dei proprietari che non abbiano concorso alla formazione e presentazione del PUA di iniziativa privata.

Gli interventi previsti all'interno dei piani attuativi possono essere autorizzati e realizzati solamente previa stipulazione, con atto pubblico notarile, della convenzione urbanistica.

Alle varianti ai PUA si applicano le procedure di cui sopra.

Al Piano Comunale delle Attività Estrattive (PAE) ed ai piani settoriali comunali con valenza territoriale ai quali la legge non riserva una specifica disciplina, si applicano le medesime procedure approvative di cui ai commi precedenti.

Ai piani di sviluppo aziendali si applicano le procedure approvative dei piani particolareggiati di iniziativa privata, così come semplificate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 662 del 24 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge.

La classificazione dei piani urbanistici attuativi

I PUA si distinguono come segue in:

- Piano particolareggiato;
- Piano di recupero;
- Piano per l'edilizia economica popolare;
- Piano delle aree destinate agli insediamenti produttivi;
- Programmi integrati di intervento;
- Programmi di recupero edilizio urbano;
- Programmi di riqualificazione urbana;
- Piani di sviluppo aziendale.

P.S.C.

Piano Strutturale Comunale

TITOLO 1 RIFERIMENTI GENERALI

Art. 1 Riferimenti legislativi

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è redatto ai sensi della L.R. n.20/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 Contenuti

1. Il PSC ha i seguenti contenuti:

- valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
- fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
- classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
- individua gli ambiti del territorio comunale e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;
- definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE.

2. Il PSC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati.

Art. 3 Elaborati costitutivi:

1. Sono elaborati costitutivi del PSC i seguenti:

Cartografia

Sezione geologica		
Tavv. n. 1A - 1B	Elementi geolitologici e morfologici	scala 1:10.000
Tavv. n. 2A - 2B	Elementi del dissesto idrogeologico	scala 1:10.000
Tavv. n. 3A - 3B	Elementi idrogeologici e vulnerabilità degli acquiferi	scala 1:10.000
Tavv. n. 4A - 4B	Elementi podologici del territorio	scala 1:10.000
Tavv. n. 5A - 5B	Unità di paesaggio	scala 1:10.000
Tav. n. 1Bis	Nuovi ambiti di variante urbanistica	scala 1:15.000
Relazione		
Sezione urbanistica		
Tavv. n. 1A – 1B	Territorio comunale - Progetto	scala 1:10.000

Tavv. n. 2A - 2B	Territorio comunale – Tutele e vincoli	scala 1:10.000
Tav. n. 3	Territorio urbano	scala 1: 5.000
Tav. n. 4	Aree non idonee per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti	scala 1:13.000
Allegato 1	Perimetro dei Centri Abitati	scala 1: 5.000

Relazione generale

Relazione tecnica

Norme di attuazione

Art. 4 Contenuti degli elaborati cartografici

1. I contenuti del PSC sono rappresentati negli elaborati cartografici e nella relazione illustrativa.

Art. 5 Rapporto del PSC con il POC, il RUE e la Pianificazione urbanistica di settore

1. Il PSC è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune con riferimento a tutto il proprio territorio, con il quale sono delineate le scelte strategiche di assetto e sviluppo e le tutele della integrità fisica ed ambientale e dell'identità culturale dello stesso. Le previsioni formulate dal presente PSC si basano su uno scenario che assume un riferimento temporale ventennale.

2. Gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni del PSC sono recepite e trovano specificazione nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

3. Il Piano Operativo Comunale (POC) individua e disciplina in conformità al PSC gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare ordinariamente nell'arco temporale di cinque anni.

4. Il RUE ed il POC possono rettificare le delimitazioni del sistema delle dotazioni territoriali di cui al titolo 7, delle partizioni del territorio urbano di cui al titolo 5, delle partizioni del territorio rurale di cui al titolo 6 rappresentate sulla cartografia del PSC, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore ovvero su basi cartografiche di diversa natura (ad es. carta catastale). Le predette rettifiche non costituendo difformità con il presente PSC non comportano variante allo stesso.

5. I Piani comunali di settore approvati dopo l'entrata in vigore del PSC dovranno recepire ed approfondire i contenuti del presente piano.

I piani comunali di settore vigenti all'entrata in vigore del PSC conservano la loro validità fino ad attuazione degli stessi piani oppure fino all'entrata in vigore di un

nuovo strumento urbanistico in variante a meno che non esistano disposti specifici per la loro decadenza.

Art. 6 Obiettivi del PSC

1. Il PSC del comune di Borgonovo V.T. assume per la definizione delle linee strategiche di assetto, tutela e sviluppo del proprio territorio i seguenti obiettivi. Sostenere e rafforzare il "sistema borgonovese" in ambito provinciale e interprovinciale attraverso:

- il potenziamento e la riorganizzazione del sistema della mobilità,
- la promozione e la qualificazione della filiera agroalimentare;
- il sostegno dell'innovazione e della qualificazione del sistema di offerta ricettiva turistica;
- l'incremento della capacità insediativa per funzioni residenziali e produttive;
- la creazione di una polarità urbana di servizio al sistema territoriale della Val Tidone e al territorio provinciale;

2. Garantire la sostenibilità delle funzioni urbane e rurali in rapporto alla sensibilità delle risorse ambientali ed alla qualità della struttura sociale attraverso:

- il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica
- la conservazione delle risorse ambientali;
- la riorganizzazione e la qualificazione dell'offerta dei servizi nel sistema urbano, sotto il profilo qualitativo, funzionale e di fruibilità;
- la realizzazione di migliori condizioni di sicurezza e salubrità dell'ambiente urbanizzato.

3. Migliorare le condizioni di efficienza ed efficacia del sistema normativo urbanistico attraverso:

- la applicazione delle innovazioni contenutistiche e procedurali della L.R. n.20/2000;
- l'orientamento alla qualità urbana della disciplina dei nuovi interventi e delle trasformazioni edilizie.

Art. 7 Partizione del territorio comunale

1. Il PSC ripartisce il territorio comunale in:

- territorio urbanizzato, caratterizzato da molteplicità e densità di funzioni antropiche e da attrazione gravitativa rispetto al contesto territoriale;
- territorio urbanizzabile, caratterizzato da aree inedificate, individuate prioritariamente limitrofe ai centri edificati e oggetto di previsione degli ambiti di nuovo insediamento;

-
- territorio rurale, caratterizzato dallo svolgersi dei cicli naturali (conformati dall'uomo nell'esercizio delle attività agricole, zootecniche e silvopastorali), anche in presenza di forme insediative legate a funzioni specifiche (edifici artigianali isolati, insediamenti rurali, abitati minori) tali da non determinare per complessità ed estensione un tessuto urbano.
2. Il PSC riconosce inoltre gli insiemi delle componenti della realtà fisica e antropica funzionale legate da relazioni di tipo sistemico:
- il sistema ambientale
 - il sistema infrastrutturale per la mobilità
 - il sistema insediativo storico
 - il sistema delle dotazioni territoriali.
3. Il PSC definisce come territorio urbanizzato, ai sensi dell'art. 28, 2° comma della L.R. n. 20/2000, l'insieme di:
- ambiti consolidati
 - ambiti da recuperare
 - ambiti specializzati per attività produttive esistenti
 - ambiti da riqualificare
 - zone edificate dei centri abitati
 - zone edificate dei nuclei abitati

Art. 8 Salvaguardia

1. Alla data di adozione del presente PSC e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. 20/2000.
2. A tale fine l'Amministrazione comunale sospende ogni determinazione in merito:
- all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni del piano adottato.

TITOLO 2 SISTEMA AMBIENTALE

Art. 9 Contenuti e obiettivi

1. La pianificazione comunale concorre alla salvaguardia del valore naturale, ambientale, paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato dell'ambiente, quali condizioni per lo sviluppo dei sistemi insediativi e socio economici. Essa, ispirandosi a criteri di sostenibilità ambientale e territoriale, sottopone a valutazione di sostenibilità le scelte operate dagli strumenti urbanistici.

2. Il PSC accerta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale, dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, in conformità alle previsioni del PTCP.

Art. 10 Subsistema delle risorse naturali

1. Il PSC individua a protezione delle risorse naturali esistenti le seguenti zone ed aree di tutela:

- zone di tutela delle captazioni;
- zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- fasce di valorizzazione e recupero degli ambiti fluviali e dei corsi d'acqua minori;
- aree boscate;
- elementi di rilievo paesistico ambientale.

Art. 11 Pozzi idropotabili

1. Sono campi acquiferi protetti quelli individuati nelle tavole n. 2 del PSC e denominati:

- Pozzo Mottaziana;
- Pozzo Borghi di Breno;
- Pozzo P.za Garibaldi Borgonovo;
- Pozzo via Rosa Perletti Borgonovo.

2. La zona di tutela assoluta e la zona di rispetto delle captazioni acquedottistiche sono definite dal D.Pr. 24 maggio 1988, n. 236, come modificato dal D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 corretto e integrato dal D.lgs. n.258 del 2000, e successive modifiche e integrazioni, di cui in Allegato.

Art. 12 Zone di tutela delle captazioni

1. Ferme restando le definizioni di cui agli artt. 5, 6, e 7 del Dpr 24 maggio 1988, n. 236, come sostituiti dall'art. 21, commi 2, 3, 4 del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni, e i relativi divieti per la salvaguardia delle captazioni acquedottistiche, sono oggetto di disposizioni di tutela:

- zona di tutela assoluta: è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
- zona di rispetto: è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata.

2. Le tavole n. 2 di PSC identificano, con criterio geometrico, la zona di tutela assoluta in una circonferenza di 10 ml e la zona di rispetto in una circonferenza di 200 ml dall'asse della condotta di risalita delle captazioni.

3. Nella zona di rispetto sono vietate le seguenti attività, opere e destinazioni:

- a. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b. accumulo di concimi organici, fertilizzanti e pesticidi;
- c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e. aree cimiteriali;
- f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali - quantitative della risorsa idrica;
- h. discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- i. gestione di rifiuti;
- j. stoccaggio di prodotti, o sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- k. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- l. pozzi perdenti;
- m. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

4. Le variazioni ai perimetri delle zone di tutela assoluta e di rispetto primario o allargato, derivanti dall'apertura o chiusura dei pozzi, o da permanenti modifiche al regime d'uso delle captazioni acquedottistiche, disposte con atto di disciplina regionale, sono recepite attraverso variante di POC con conseguente aggiornamento della cartografia di PSC.

Art. 13 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Il PSC individua le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei nei quali valgono le prescrizioni dell'art. 35 del PTCP riportate in Allegato.

Art. 14 Tutela delle aree in cui la falda freatica è prossima al piano

1. Con riferimento alla "*Carta della vulnerabilità degli acquiferi*" ed alla conseguente localizzazione delle "*aree in cui la falda freatica è prossima al piano campagna*", si sancisce il principio in base al quale le situazioni comportanti incremento degli effetti certi di degrado, anche se non esplicitamente richiamate nelle disposizioni normative di accompagnamento al P.S.C., siano da ritenersi inammissibili e pertanto vietate, restando parimenti vietate le realizzazioni, funzioni, attività, modalità d'uso di insediamenti ed opere che direttamente o indirettamente diano luogo ad un aumento degli effetti certi di degrado. Eventuali deroghe saranno ammissibili solo a seguito di uno stretto coordinamento tra le competenze istituzionali (Amministrazione Comunale, ente gestore delle captazioni, ARPA, ecc.) che verifichi le reciproche compatibilità, così da portare alla definizione di soluzioni concordate e rispondenti ad obiettivi di salvaguardia e tutela qualitativa delle risorse idriche.

2. Le tipologie costruttive previste nelle "*aree in cui la falda freatica è prossima al piano campagna*" dovranno necessariamente considerare questo aspetto, di norma ritenendo sconsigliabile l'asportazione dello spessore di terreno agricolo nell'ambito dei miglioramenti fondiari e parimenti la realizzazione di volumi entroterra, quali scantinati, box e garage. Nell'eventualità tali interventi dovessero comunque trovare realizzazione dovrà venire operata una rigorosa verifica idrogeologica che accerti, anche attraverso misure in pozzi adiacenti all'area d'intervento, le escursioni massime prevedibili della falda freatica, inquadrando comunque il problema nel contesto geologico generale dell'area esaminata.

3. Esistendo una situazione di falda freatica sub-superficiale, viene ritenuta inidonea la realizzazione o l'interramento di cisterne per idrocarburi e qualsiasi altro liquido comportante rischio per la falda stessa; eccezionalmente tali interventi risulteranno ammissibili solo a seguito di idonee misure tecnologiche atte a minimizzare il rischio di inquinamento del sottosuolo.

4. Particolare cura dovrà essere riservata alle zone non servite dalla pubblica fognatura, nelle quali i sistemi di smaltimento delle acque reflue sul suolo o nel sottosuolo dovranno essere autorizzati previa presentazione di una relazione tecnica contenente l'analisi dello stato litologico-granulometrico dei terreni e della profondità della falda, prevedendo eventuali prove di permeabilità in sito, in funzione delle soluzioni tecniche atte a garantire il drenaggio delle acque bianche e nere. Nell'eventualità si dovesse procedere allo scavo di pozzi o trincee per aumentare la superficie disperdente, o mediante la realizzazione di dispersori superficiali e/o profondi, il professionista incaricato dovrà giustificare l'efficacia della soluzione prescelta.

Art. 15 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Il PSC individua gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nei quali valgono le prescrizioni degli artt. 14, 15, 15.3, 16 delle Norme di attuazione del P.T.C.P. riportate in Allegato.

2. Per i corsi d'acqua non graficamente individuati dal PSC, si applicano in ogni caso le disposizioni relative al Vincolo idraulico di cui al R.D. n. 523/1904 riportato in Allegato.

Art. 16 Fasce di integrazione dell'ambito fluviale

1. Il PSC definisce, ai sensi dell'art. 17 delle Norme di attuazione del P.T.C.P. in Allegato, una fascia di integrazione dell'ambito fluviale di ampiezza pari a 25 m dall'alveo inciso.

2. Il PSC definisce ai fini della gestione di tale fascia, di applicare la normativa della "Fascia B3 – zona ad elevato grado di antropizzazione" di cui in Allegato.

3. Gli interventi di valorizzazione e riqualificazione, trattandosi di aree con valenza sovracomunale, saranno programmati attraverso progetti a scala provinciale.

Art. 17 Aree boscate

1. Il PSC individua i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo; il PSC individua e tutela inoltre, i parchi e/o i giardini di interesse storico architettonico. Nei terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva si applicano le disposizioni di cui agli art. 11 del P.T.C.P. , di cui in Allegato.

Art. 18 Elementi di rilievo paesistico ambientale

1. Il PSC individua i seguenti elementi di rilievo paesistico e ambientale, e provvede a dettare specifiche disposizioni di tutela e valorizzazione:

- corsi d'acqua pubblici;

- linee di crinale e sistema della collina;
- viabilità panoramica.

2. Corsi d'acqua pubblici

Il PSC individua e tutela a norma del D.L. n.42/2004 artt. 142, 146 e s., di cui in Allegato, una fascia di tutela paesaggistica di 150 m per i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n.1775/1993.

3. Linee di crinale e Sistema della collina

Il PSC individua, a norma dell'art. 8 del PTCP di cui in Allegato, le linee di crinale e il sistema della collina che interessano il territorio. Le opere di infrastrutturazione del territorio dovranno essere concepite per assicurare la salvaguardia degli scenari di insieme e la tutela delle eventuali particolarità geomorfologiche dei luoghi.

Compete al RUE definire i parametri edilizi ai fini di salvaguardare la configurazione paesistico-ambientale dell'ambito.

4. Viabilità panoramica

Il PSC individua la viabilità panoramica, caratterizzata da un'ampia e continua visibilità dei territori paesaggistici del territorio circostante.

Il RUE provvede alla delimitazione degli areali circostanti i tratti di detta viabilità nei quali osservare nella progettazione e realizzazione delle trasformazioni edilizie principi di conservazione della percezione visiva operando secondo i criteri dell'analisi paesaggistica.

Art. 19 Interventi di progetto

1. Progetto di rinaturalizzazione

Le tavole di PSC individuano due progetti di rinaturalizzazione interessanti le sponde del Rio Carona e del Rio Grande. In tali zone è esclusa l'attività edificatoria e l'attività agricola; i progetti dovranno affrontare le tematiche della valorizzazione del reticolo idrico e delle sponde fluviali attraverso la riqualificazione della vegetazione e degli ecosistemi. Eventuali progetti di risanamento della qualità delle acque del Rio Carona saranno programmati recependo indirizzi regionali e/o provinciali.

2. Progetti di tutela, recupero, valorizzazione ed ambiti di riequilibrio ecologico

Il PSC definisce i progetti di tutela, recupero e valorizzazione recependo gli ambiti territoriali individuati dall'art. 39 del P.T.C.P. "sistemi dei paleoalvei fluviali" di cui in Allegato.

Art. 20 Subsistema degli ambiti interessati dai rischi naturali

1. Il PSC approfondisce ed integra i contenuti del PTCP, definendo le azioni volte ad eliminare o ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti.
2. Il PSC provvede inoltre a dettare la disciplina generale di cui ai successivi articoli 21, 22, 23, degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri urbanizzati, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 150 della L.R. n. 3 del 1999.

Art. 21 Aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica potenziale

1. Gli elementi del dissesto idrogeologico e geomorfologico, individuate nelle tavole n. 2 PSC – Sezione geologica, sono zonizzate secondo quattro livelli di pericolosità a cui corrispondono le seguenti norme:

- a. Zone a pericolosità molto elevata - L'area in dissesto comprende le "frane in evoluzione o attive" [FR1] ed i "depositi alluvionali in evoluzione" [FF0-FF0A];
- b. Zone a pericolosità elevata - L'area in dissesto comprende le "frane quiescenti" [FR2];
- c. Zone a pericolosità media o moderata - Comprende le "aree di conoidi inattive" [CN2];
- d. Zone a pericolosità bassa o nulla - Comprende le aree interessate da "depositi quaternari eluvio-colluviali" [DT2] ed i "depositi alluvionali terrazzati" [TF1-TF2-TF3-TF4];

2. Il presente articolo interpreta ed applica i contenuti degli artt.. 32 e 33 del PTCP e dell'art. 9 del PAI, di cui in Allegato.

a. Zona a pericolosità molto elevata

Nelle zone a pericolosità molto elevata sono consentiti, nel rispetto delle disposizioni del PSC:

- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;

- tagli di utilizzazione o di diradamento del soprassuolo forestale utili ad alleggerire il peso gravante sul corpo franoso.

3. Nelle zone a pericolosità molto elevata non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture. Nelle medesime zone sono consentiti, nel rispetto delle disposizioni del PSC e del RUE:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e subordinatamente al parere favorevole del competente Ufficio Regionale;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dell'Autorità competente che si esprime in merito alla coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;

4. In ogni caso non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, in adiacenza dei margini dei depositi alluvionali terrazzati in evoluzione ed alle scarpate rocciose in evoluzione, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità è comunque rapportata alle condizioni fisico meccaniche e di giacitura delle litologie presenti delle scarpate sottese. In particolare tali direttive valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 6 ed all'art. 10 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e s.m.

5. b. Zona a pericolosità elevata

Nelle zone a pericolosità elevata, oltre agli interventi ammessi per le zone a pericolosità molto elevata di cui al precedente punto a, nel rispetto delle altre disposizioni del PSC, sono consentiti:

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto

esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

- la realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinata alla verifica dell'influenza sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

6. Nelle zone a pericolosità elevata, esterne al territorio urbanizzato non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici, impianti o infrastrutture, salvo quanto consentito ai sensi del seguente comma. Sono consentiti, oltre agli interventi ammessi per le zone a pericolosità molto elevata di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle altre disposizioni del PSC e del RUE:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico in coerenza con le procedure di attuazione del P.A.I. stabilite dalla Regione;

7. c. Zona a pericolosità media o moderata

Nelle zone a pericolosità media o moderata, oltre agli interventi ammessi per le zone di cui ai precedenti punti a) e b), in subordine ad uno studio di compatibilità validato dall'Autorità competente, volto a dimostrare la non influenza negativa dell'intervento

sulle condizioni idrogeologiche del territorio e di rischio per la pubblica incolumità, sono consentiti:

- la realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni idrogeologiche del territorio e di rischio per la pubblica incolumità.

8. Nelle zone a pericolosità media o moderata, oltre agli interventi di cui ai precedenti punti a. e b., sono consentiti, in subordine ad uno studio di compatibilità, validato dall'Autorità competente, volto a dimostrare la non influenza negativa dell'intervento sulle condizioni idrogeologiche del territorio e di rischio per la pubblica incolumità:

- la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente e nuovi interventi edilizi di modesta entità laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;
- zone di completamento ovvero nuovi insediamenti di non rilevante estensione, solamente ove si dimostri:
 - l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;
 - la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo per quanto previsto all'art. 38 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e ss.mm. e all'art. 31 comma 5° della Legge 1150/42, che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e ss.mm. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente;
- la realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni idrogeologiche del territorio e di rischio per la pubblica incolumità.

9. d. Zona a pericolosità bassa o nulla

Le zone a pericolosità bassa o nulla fanno capo ad ambiti territoriali privi di cogenti limitazioni e/o vincoli di ordine idrogeomorfologico.

Per quanto concerne la riproduzione grafica degli elementi di dissesto, presenti nella Tav. n. 2 (a-b), si deve intendere che esse non sono determinazioni del PSC, ma un recepimento dei contenuti della nuova Carta Inventario del Dissesto della Regione Emilia-Romagna, e quindi del PAI; pertanto in caso di modifiche prescrittive a tale cartografia, anche a recepimento di eventuali modifiche al PAI, con procedura di

evidenza pubblica, tali modifiche si devono intendere immediatamente operanti senza necessità di corrispondenti Varianti al PSC. L'Amministrazione Comunale peraltro si considera impegnata a provvedere tempestivamente ad aggiornare la tav. 2 (A-B) con le suddette modifiche quando vengano approvate ed a pubblicare il recepimento delle stesse in occasione della redazione del successivo POC.

Gli interventi ricadenti in tali zone saranno comunque consentiti subordinatamente all'esito positivo di una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di "dissesto" ed il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di dissesto presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

10. Norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi nelle zone caratterizzate da fenomeni di instabilità idrogeologica

Nelle aree FR1 e FR2 di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 1.2, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascun livello di pericolosità, gli interventi ammessi su aree, infrastrutture, impianti, edifici e manufatti sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
- verifica dello stato di conservazione e tenuta delle reti acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
- ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei;
- le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti;
- in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale.

Art. 22 Norme per usi agroforestali in zone caratterizzate da fenomeni di instabilità idrogeologica

1. Nelle zone di FR1 e FR2 di cui all'art. 21 valgono le seguenti prescrizioni agroforestali:

Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.

Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a Rete Natura 2000 o ad Aree protette.

Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.

Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.

Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.

Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 3.

Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.

Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo.

2. Nelle aree FR1 e FR2 di cui all'art. 21, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascun livello di pericolosità, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni. Nelle aree FR1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate, dagli competenti in relazione al vincolo idrogeologico (RDL 3267/23) o in relazione agli eventuali provvedimenti di tutela adottati in riferimento alla specifica area, sulla base di una specifica indagine che accerti quanto segue:

- le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità delle aree in dissesto;
- l'assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità.

3. Nelle aree FR2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenze superiori al 30% vanno incentivate: la conversione a regime sodivo, gli usi di tipo forestale non produttivo e la praticoltura estensiva.

4. Nelle aree caratterizzate da fenomeni di instabilità sono comunque da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale. Sono ammesse movimentazioni del terreno necessarie alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento.

5. Si precisa infine che nelle zone a media o bassa pericolosità di cui all'art. 21, sono ammessi tutti i tipi di colture previe adeguate opere di raccolta e regimazione superficiali come previste al precedente comma 1 "regimazione idrica superficiale".

Art. 23 Monitoraggio degli insediamenti che ricadono in zone caratterizzate da fenomeni di instabilità idrogeologica

1. Le zone collinari insediate, interessate da fenomeni di instabilità idrogeologica (FR1 – FR2), del PSC, dovranno essere adeguatamente “monitorate” al fine di contenere, per la popolazione, i rischi prodotti da possibili riattivazioni degli stessi movimenti. Le modalità di monitoraggio possono essere differenziate in base al grado di pericolosità. In questo senso l’Amministrazione Comunale si impegna a promuovere, d’accordo con i Servizi e gli Uffici competenti, presso i cittadini direttamente interessati, forme di associazione per il monitoraggio di queste particolari situazioni di dissesto, secondo le seguenti modalità:

- a) per le frane quiescenti, alle quali corrispondono zone a pericolosità elevata, il monitoraggio può essere limitato a metodi soggettivi, come il semplice controllo morfologico di superficie (rilevamento periodico) e l’attenta manutenzione del versante, se ad attuale destinazione agricola (seminativi), o di abbandono agricolo;
- b) per le frane in evoluzione o attive, alle quali corrispondono zone a pericolosità estremamente elevata, il monitoraggio si dovrà svolgere attraverso metodi oggettivi, cioè con strumenti di misura, da quelli semplicemente topografici a quelli con inclinometro a registrazione e trasmissione dei dati automatica, secondo i casi. Si precisa che nel territorio comunale di Borgonovo Val Tidone, allo stato attuale di rilievo, non sono presenti insediamenti che ricadono in aree di frana attiva.

Art. 24 Disposizioni generali per la conservazione e gestione del suolo del territorio rurale

1. Al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la moderazione delle piene e la tutela dell’ambiente, del territorio collinare con uso reale agricolo e forestale, anche qualora siano state sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, sono soggetti alle seguenti norme:

- a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
- b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano aree protette.

- c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
- d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.
- e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.
- f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1.
- g) Viabilità minore: la viabilità podereale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono mantenere una fascia di rispetto superiore a 1,5 mt.
- h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli 30 alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
- j) Utilizzazioni agricole dei territori in dissesto: nei territori interessati da movimenti di massa, per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere autorizzate dall'Ente competente sulla base di una specifica indagine nella quale deve essere accertata e definita: la compatibilità delle utilizzazioni agrarie e delle tecniche di lavorazione con le condizioni di stabilità dei versanti. e dei fenomeni di dissesto nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

k) Lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell'unità colturale maggiori del 30%, le azioni a sostegno delle misure agro-ambientali devono essere finalizzate al mantenimento dei suoli a regime sodivo, ovvero alla conversione a usi di tipo forestale e praticoltura estensiva.

Art. 25 Disposizioni per la tutela dal rischio sismico

1. Con l'entrata in vigore del Decreto ministeriale 14 settembre 2005 è operativa la classificazione sismica territoriale stabilita dall'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 che, nell'attuale fase di prima applicazione, inserisce il Comune di Borgonovo Val Tidone in "zona 4" di rischio sismico. Alla data di entrata in vigore della normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale 14 settembre 2005 è vigente una "fase di prima applicazione" della durata di 18 mesi a decorrere dal 23 ottobre 2005. In questa fase di regime transitorio è data facoltà di applicare le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica previgenti al D.M. 14 settembre 2005, di cui alla legge n. 1086/1971 ed alla legge n. 64/1973 e ai relativi decreti di attuazione.

Art. 26 Pianificazione degli interventi per la sicurezza del territorio

1. Il PSC accerta la compatibilità degli interventi programmati con la sicurezza idraulica del territorio e la loro conformità ai piani e programmi della protezione civile.

2. L'amministrazione, nell'ambito della conferenza di pianificazione, ha acquisito dai soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici i dati e le informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo e le valutazioni in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate dal documento preliminare. Pertanto il PSC subordina l'attuazione degli ambiti di nuovo intervento alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per il corretto funzionamento del sistema fognario e per il deflusso delle acque meteoriche.

Art 27 Interventi per la sicurezza idraulica

1. Nella fase di definizione del Quadro conoscitivo e del Documento preliminare è stata acquisita, dal Consorzio di Bonifica, la documentazione relativa allo stato di fatto del reticolo idraulico e nello specifico al sistema dei canali irrigui. Sono stati altresì individuati le aree di sofferenza idraulica, gli elementi di rischio e i fattori di criticità del sistema.

2. Il PSC ai fini della salvaguardia della sicurezza idraulica, individua sul lato ovest dell'abitato di Borgonovo, il "canale scolmatore" di collegamento tra il Rio Grande, il Rio Canello e il Rio Carona quale opera infrastrutturale prioritaria e vincolante allo sviluppo insediativo del territorio; tale intervento consentirà di deviare le acque che

attualmente attraversano, nel Rio Grande, l'abitato di Borgonovo, togliendo dal sistema fognario principale le acque di irrigazione.

3. L'Amministrazione comunale è tenuta a definire, sul piano normativo e di fattibilità operativa, le azioni che consentono la realizzazione delle opere previste. Compete al POC definire le norme che disciplinano l'attività edificatoria di nuovo intervento in compatibilità con le opere di sicurezza idraulica necessarie.

Art. 28 Procedimenti specifici

1. Sono previsti i seguenti procedimenti di autorizzazione ai fini dell'impatto ambientale:

- valutazione di impatto ambientale
- autorizzazione paesaggistica.

TITOLO 3 SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITA'

Art. 29 Contenuti e obiettivi

1. Il sistema delle infrastrutture per la mobilità è costituito dalla rete di impianti, opere e servizi che assicurano la mobilità delle persone e delle merci.
2. Il PSC recepisce le previsioni della pianificazione e programmazione sovraordinata e provvede alla definizione:
 - della rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione ed agli spazi per l'interscambio tra le diverse modalità di trasporto urbano o extraurbano;
 - del sistema della mobilità ciclabile e pedonale;
 - delle prestazioni che le infrastrutture devono possedere, in termini di sicurezza, di geometria e sezione dei tracciati, di capacità di carico, per garantire i livelli di funzionalità, accessibilità e fruibilità del sistema insediativo che costituiscono gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico ambientale.
3. Il PSC provvede alla definizione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, nell'osservanza della disciplina vigente.
4. Il PSC indica le infrastrutture che necessitano della realizzazione di fasce di ambientazione, costituite dalle aree di pertinenza, destinate alla realizzazione di attrezzature o manufatti ovvero di interventi di piantumazione o rinaturazione, al fine della mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente.

Art. 30 Subsistema della viabilità

1. Il presente PSC individua all'interno del territorio comunale la viabilità urbana principale e la viabilità extraurbana classificandola secondo i tipi C, F e Vicinali dell'art. 2 del D.Lgs. N. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
2. Il PSC assegna agli interventi sul sistema della viabilità territoriale, l'obiettivo di assicurare una migliore accessibilità del territorio comunale e del centro capoluogo in particolare, ai nodi infrastrutturali principali. Il Comune provvede a promuovere accordi e programmi di potenziamento infrastrutturale che servano questo obiettivo.

Art. 31 Viabilità di progetto

1. Le connessioni e i nodi viari di nuova previsione individuate sulla cartografia di PSC sono soggette a uno studio di fattibilità che verifichi in particolare le condizioni di compatibilità e sostenibilità ambientale.

2. Le indicazioni progettuali riportate nelle tavole sono vincolanti in quanto " opere essenziali per l'organizzazione funzionale del territorio " e possono essere modificate solo a seguito di approvazione, da parte degli organi comunali competenti, del progetto definitivo dell'opera. L'esecuzione di norma, in quanto opera che ricade su più proprietà, è di competenza del Comune. L'esecuzione può essere affidata anche a soggetti privati nel rispetto delle norme di legge che regolamentano la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche.

3. Compete al POC definire le modalità operative, le dimensioni e le caratteristiche costruttive dei nuovi interventi viari. Il POC può apportare modifiche alle indicazioni di PSC purché non vengano stravolti gli obiettivi principali. Il progetto definitivo dei lavori, qualora approvato dagli organi comunali competenti, costituisce adozione di variante agli strumenti di pianificazione.

Art. 32 Viabilità di servizio ai nuovi ambiti di intervento

1. Il PSC, oltre alla viabilità principale, definisce le "indicazioni di percorso" che rappresentano le linee di tracciato progettuale della viabilità interna ai comparti di nuovo intervento con funzione di organizzazione generale dell'area.

2. In sede di POC e di progettazione ed esecuzione dei PUA di intervento, tali indicazioni dovranno essere rispettate ed eventuali modifiche possono essere apportate solo in sede di approvazione del progetto definitivo dei lavori approvato dalla Giunta comunale. Le opere per le quali esistono in PSC "indicazioni di percorso" sono di norma realizzate dal Comune con il contributo, previsto dalle norme del POC, dei privati interessati ai comparti di intervento. Possono essere realizzate, inoltre, da tutti i soggetti che la legislazione, per l'esecuzione e gestione delle opere pubbliche, prevede.

Art. 33 Prestazioni delle infrastrutture stradali

1. Ai fini di garantire e tutelare le condizioni di qualità, accessibilità e sicurezza stradale, l'amministrazione comunale in collaborazione con le autorità competenti, promuove piani di intervento operativo.

2. Al RUE compete:

- la definizione delle prestazioni che le infrastrutture stradali devono garantire in termini di sicurezza, di geometria, di sezione, di capacità di carico, per assicurare i livelli di funzionalità, accessibilità e fruibilità del sistema insediativo;
- la definizione delle dotazioni e dei requisiti delle infrastrutture stradali necessari per realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale;
- la individuazione cartografica delle fasce di rispetto per la salvaguardia degli spazi da destinare alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, od ampliamenti

di carreggiate, di aree di sosta funzionali alla sicurezza ed efficienza delle infrastrutture, o percorsi pedonali e ciclabili da calcolarsi secondo le specifiche di cui in Allegato;

- la localizzazione degli impianti per la distribuzione di carburanti esistenti.
3. Il POC o il Piano di settore di competenza possono individuare nuove aree destinate alla localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti, ai sensi del D.lgs 11 febbraio 1998, n.32.

Art. 34 Fasce di rispetto

1. Le fasce di rispetto alla viabilità, riportate nelle tavole, sono definite dalle norme del Nuovo codice delle strada di cui in Allegato. Nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione di:

- opere primarie funzionali e connesse alla viabilità;
 - servizi a parcheggio e a verde pubblici compatibilmente con la sicurezza della circolazione stradale.
2. Compete al RUE disciplinare le dimensioni e le caratteristiche tecniche delle opere da attuare nelle fasce di rispetto della viabilità esistente.
3. Compete al POC disciplinare le dimensioni e le caratteristiche tecniche delle opere da attuare nelle fasce di rispetto della nuova viabilità.

Art. 35 Fasce di ambientazione

1. Il PSC definisce le fasce di ambientazione al fine di mitigare, sul territorio e sui centri abitati, l'impatto visivo e gli effetti negativi prodotti dalla viabilità di nuovo intervento o da strutture e impianti ad essa connessi.
2. Compete al POC in sede di progetto della viabilità definirne le caratteristiche. Le previsioni del PSC e del POC, al riguardo, sono vincolanti ed eventuali modifiche possono essere apportate solo in sede di approvazione del progetto definitivo dei lavori approvato dalla Giunta comunale. Le fasce definite dal PSC sono di norma realizzate dai soggetti privati che attuano i comparti di intervento indicati dal POC.

Art. 36 Subsistema della mobilità pedonale e ciclabile

1. Il sistema delle relazioni tra poli di attrazione, aree di valore ambientale, luoghi di servizi urbani e luoghi della domanda di mobilità dovrà essere servito attraverso il mantenimento, il potenziamento, la nuova realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano.
2. Il PSC individua sulla cartografia i percorsi ciclo-pedonali esistenti, di progetto e la "viabilità da valorizzare per utilizzo ciclo-pedonale" .

3. Compete al RUE definire gli indirizzi progettuali per la valorizzazione sia dei percorsi esistenti ai fini della fruibilità mista: veicolare e ciclo-pedonale; sia dei percorsi progettuali.

4. Compete al POC definire le dimensioni e le caratteristiche tecniche della mobilità ciclo-pedonale di progetto compresa nei nuovi ambiti di intervento. Le previsioni del PSC e del POC sono vincolanti ed eventuali modifiche possono essere apportate solo in sede di approvazione del progetto definitivo dei lavori approvato dalla Giunta comunale.

5. I percorsi progettuali e di valorizzazione individuati dalla cartografia di PSC, RUE e POC sono di norma realizzati dal Comune con il contributo, previsto dalle norme del POC, dei privati interessati ai comparti di intervento; tali interventi possono essere realizzati, inoltre, da tutti i soggetti che la legislazione prevede per l'esecuzione e la gestione delle opere pubbliche,.

Art. 37 Fascia di rispetto ciclo-pedonale

1. Il PSC individua e definisce una fascia di rispetto dei percorsi ciclo-pedonali di 10 m.

TITOLO 4 SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 38 Contenuti e Obiettivi

1. Il PSC definisce la perimetrazione del centro storico e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PSC stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.
2. Il PSC individua le parti del tessuto storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici, culturali e testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia.
3. Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, e/o D.L. n.42 /2004, e definisce gli interventi ammissibili negli stessi, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.

Art. 39 Elementi del sistema insediativo storico

1. Il PSC individua i seguenti elementi del sistema insediativo storico:
 - Centro storico urbano
 - Zone storiche urbane ed extraurbane
 - Ambiti di interesse storico testimoniale
 - Edifici e complessi di interesse storico architettonico
 - Aree di interesse archeologico.

Art. 40 Aree di interesse storico artistico

1. Centro storico urbano

Comprende le parti del territorio urbano interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

E' identificato come centro storico urbano il centro storico di Borgonovo, che individua le aree già perimetrate dal previgente PRG.

Nel centro storico:

- è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono la testimonianza storica o culturale;

- le modificazioni alle destinazioni d'uso in atto saranno regolamentate dal RUE in modo da non alterare in misura rilevante i caratteri che conformano l'insediamento storico;
 - non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.
- Il PSC prevede inoltre, ai sensi del IV comma dell'art. A7 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000, la possibilità, per motivi di interesse pubblico e in ambiti puntualmente determinati, di attuare interventi in deroga al precedente III comma.

2. Zone storiche urbane ed extraurbane

Il PSC individua, ai sensi dell'art. 25 del PTCP, le zone storiche di antica formazione, di particolare pregio architettonico e ambientale.

Compete al RUE disciplinare le unità edilizie, attraverso l'attribuzione dei valori storici a cui corrispondono le tipologie di intervento.

Sulle aree libere di tali zone non è consentita l'edificazione fatto salvo le eccezioni previste dalle tipologie di intervento. Sui fabbricati presenti in tali zone, su cui non sono attribuiti valori di interesse storico, è ammessa la ristrutturazione edilizia; nel caso di demolizione e ricostruzione, i nuovi interventi dovranno essere coerenti nella tipologia e nei materiali al contesto storico di appartenenza.

3. Ambiti di interesse storico testimoniale

Il PSC individua e tutela ai sensi dell'art. 29 del PTCP gli elementi storico testimoniali ancora presenti e/o rintracciabili sul territorio quali: la viabilità storica e il ponte.

Il PSC individua e tutela le pertinenze di carattere storico architettonico; compete al RUE la disciplina di tali aree.

Art. 41 Edifici e complessi di interesse storico

1. Edifici e complessi di interesse storico architettonico

Il presente PSC individua, nel territorio urbano, gli edifici di interesse storico architettonico, sui quali sono ammessi solo interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo.

2. Compete al RUE l'individuazione degli edifici di valore storico architettonico esterni al territorio urbanizzato del capoluogo.

3. Per gli immobili soggetti al vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004, individuati dal PSC nel territorio rurale e nel territorio urbano con apposita simbologia, si osservano le prescrizioni e si consentono le opere autorizzate dalla competente Soprintendenza. Nelle schede allegate alla presente normativa sono individuati e perimetrati gli edifici o

i complessi vincolati compresi negli elenchi previsti dalla legge n.1089/1939 e/o dal D.lgs. n.42/2004 con le relative aree di pertinenza che rimangono inedificabili. Si intendono comunque sottoposti a vincolo, anche qualora non fossero rappresentati in cartografia, i beni sottoposti a tutela ai sensi del DLgs. 42/2004.

4. Il PSC considera come vincolati, ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 42/2004, anche tutti i beni con più di cinquanta anni di proprietà pubblica, o appartenenti a enti, istituti e persone giuridiche private senza fine di lucro, per i quali non sia stata effettuata con esito negativo la verifica dell'interesse culturale di cui al sopra citato art. 12, (vedi documentazione Quadro Conoscitivo).

5. Per gli edifici esterni al perimetro del centro storico si applica il restauro e risanamento conservativo. In relazione ad essi il RUE può individuare altre porzioni di territorio da sottoporre a disposizioni di tutela per il mantenimento delle condizioni di percettività.

6. Il RUE individua, classifica e norma gli edifici di pregio storico culturale e testimoniale con le relative aree di pertinenza specificando per ciascuno di essi le categorie di intervento ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia.

Art. 42 Zone di interesse storico e archeologico

1. Il presente PSC riconosce le aree di interesse archeologico articolandole in:

- siti di interesse archeologico vincolati;
- siti di interesse archeologico segnalati
- assi della centuriazione.

2. Siti di interesse archeologico vincolati

Si tratta delle seguenti aree riconosciute di valore archeologico dal PTCP nella categoria b2 e interessate da vincolo istituito ai sensi della legge n° 1089/39 e/o del D.lgs. n.42/2004, tutelate dalla Soprintendenza Archeologica della Emilia Romagna:

- area in località Pradello Cascina S.Biagio, caratterizzata dall'affioramento di materiali di Età romana;
- area in località Verasco, affioramento materiali età romana;
- area in località Castelnuovo V.T, caratterizzata dall'affioramento Età romana e preistorica;

Per tali aree valgono le disposizioni vigenti in materia.

3. Siti di interesse archeologico segnalati

Tali zone corrispondono ad aree segnalate dalla Soprintendenza per l'effettivo ritrovamento di reperti, caratterizzate da rinvenimenti dispersi in una pluralità di punti. Sulla base di tali informazioni, si è perimetrato un areale di tutela più ampio, intorno alla località segnalata, in quanto suscettibile, in caso di scavi o di lavori di movimento di terra, di restituire strutture e/o stratificazioni archeologiche in sito e dove quindi le attività di edificazione e di alterazione del profilo del terreno sono subordinate ad una verifica preliminare, da condurre in pieno accordo con la Soprintendenza archeologica competente.

4. Spetta alla Soprintendenza accertare la presenza e consistenza dei beni rinvenuti e a stabilire, le condizioni da porre al progetto e all'impianto del cantiere e le misure da prevedere ai fini della tutela, della valorizzazione e della fruizione.

- Località Corano, affioramento materiali età romana e preistorica, nel letto d'un rivo affluente del torrente Corona, sono stati ritrovati nel 1804 frammenti di iscrizione funeraria;
- località Fabbiano, affioramento materiali età romana;
- Borgonovo, vicinanze cimitero, affioramento materiali età romana;
- località Rio marinato, affioramento materiali età romana;
- località cascina Franca, affioramento materiali età romana;
- località Fornace di Brusio, affioramento materiali età romana;
- località Brusio, affioramento materiali età romana;
- località Portico, affioramento materiali età romana;
- tra Bilegno e Sito Nuovo affioramento materiali età romana e preistorica.

5. Il RUE specifica ulteriormente le regole cui sono assoggettate le trasformazioni edilizie e dei suoli nei siti di interesse archeologico segnalati.

6. Assi della centuriazione

Il PSC individua e tutela , ai sensi dell'art. 24 del PTCP, gli assi e le tracce della centuriazione; compete al RUE disciplinare tali aree.

TITOLO 5 SISTEMA INSEDIATIVO

Art. 43 Contenuti e Obiettivi

1. Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento, e da diversi assetti funzionali e urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP.
2. Il piano stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per ciascun ambito con riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.

Art. 44 Territorio Urbano

1. Il PSC definisce all'interno del territorio urbano le seguenti tipologie d'ambito:
 - ambiti urbani consolidati
 - ambiti urbani da recuperare
 - ambiti urbani da riqualificare
 - ambiti specializzati per attività produttive
 - ambiti urbani per i nuovi insediamenti
 - centro funzionale
 - aree ecologicamente attrezzate

Art. 45 Ambiti urbani consolidati

1. Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione.
2. Sono ambiti urbani consolidati i seguenti:
 - tessuto residenziale, specialistico e misto
 - tessuto produttivo.

3. Tessuto residenziale, specialistico e misti

Elementi di identificazione

Questo ambito coincide con la parte già urbanizzata del capoluogo, caratterizzata dalla presenza di funzioni residenziali, commerciali, terziarie, artigianali di servizio e servizi. In tale ambito sono comprese anche le aree di trasformazione; sono ambiti urbani in trasformazione quelli corrispondenti ad aree insediative già previste dal previgente PRG e soggette a strumento urbanistico preventivo in corso di definizione o in esecuzione.

Indirizzi progettuali

La pianificazione urbanistica comunale persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso.

Direttive

Il RUE classifica le aree all'interno dell'ambito in rapporto alla funzione prevalente o all'insieme di usi consentiti, stabilendo per le diverse tipologie di tessuti urbani norme per l'organizzazione funzionale e morfologica che devono essere comunque osservate negli interventi trasformativi.

Il RUE disciplina gli interventi edilizi attribuendo alle diverse zone indici di edificabilità coerenti con la morfologia dei tessuti edilizi.

Il RUE, per gli ambiti urbani in trasformazione, rimanda ai piani attuativi già approvati.

4. Tessuto produttivo

Nell'ambito urbano del capoluogo il PSC individua e riconosce le aree e le attività produttive per le quali sono consentiti ampliamenti delle attività esistenti (Cantina Val Tidone, RDB). Il RUE regola le condizioni di intervento per tutelare la salute e la qualità dell'aria.

Il RUE perimetra l'area di sviluppo e ne individua le modalità di intervento.

Art. 46 Ambiti urbani da recuperare

1. Sono ambiti urbani da recuperare:

- Aree ad uso artigianale
- Aree incongrue: Vetreria e Ime

2. Elementi di identificazione

Per "Aree ad uso artigianale" si intendono le aree attualmente adibite ad uso produttivo, nella quasi totalità dei casi si tratta zone di modesta dimensione localizzate circoscritte.

Per "Aree incongrue", si intendono aree attualmente a destinazione produttiva di elevata dimensione e impatto territoriale situate all'interno del tessuto urbano; le zone sono connotate da una marcata incongruità morfologica e funzionale con il contesto urbano.

3. *Indirizzi progettuali*

Per le "Aree ad uso artigianale" il PSC persegue l'obiettivo della rifunzionalizzazione sia verso destinazioni di tipo residenziale e misto, sia nell'inserimento di attività compatibili con l'uso residenziale nonché legate alla cultura, al divertimento, al tempo libero.

Per le "Aree incongrue", il PSC persegue l'obiettivo di un loro miglior inserimento nel contesto urbano e comunque una loro possibile riconversione verso attività compatibili con l'uso residenziale.

Il PSC stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi:

- per insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei commi 8, 9 dell'art. A-24 della L.R. 20/2000;
- per insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;

Il PSC stabilisce la seguente Capacità insediativa:

Capacità insed. massima $U_f = S_u L / S_f$ 0,40 mq/mq.

La presenza o l'impegno a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, rete idrica, reti tecnologiche, parcheggi pubblici in misura minima di mq. 3,5 per ogni abitante convenzionale). Gli interventi dovranno essere dotati di tutti i servizi a carattere primario collegati funzionalmente con le reti e gli impianti pubblici. L'intervento dovrà garantire la continuità delle pista pedonali e ciclopedonali indicate dal RUE e i requisiti di qualità urbana indicati genericamente dal RUE. Le aree verdi private dovranno essere opportunamente sistemate e piantumate e mantenute nel più perfetto decoro urbano. Gli spazi privati potranno essere delimitati e recintati a condizione che siano assicurati aree di parcheggio e di sosta pertinenziali.

4. *Direttive*

Il RUE regola le condizioni per mitigare gli effetti negativi delle "Aree incongrue"

Il RUE determina le destinazioni, le modalità operative e il carico insediativo.

Art. 47 Ambiti urbani da riqualificare

1. Si tratta di aree del tessuto urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione ai fini di un miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano.

2. Le aree individuate sono:

- *Porte della città*
- *Piazza della Rocca*
- *Area scolastica*

Compete al RUE dettare le caratteristiche e le modalità di riqualificazione.

3. Ambito delle Porte della città

Elementi di identificazione

Tale ambito interessa le aree circostanti le intersezioni stradali che perimetrano l'area centrale del capoluogo dando accesso al centro storico.

Indirizzi progettuali

Sono spazi urbani che necessitano di una propria configurazione definita.

Si persegue l'obiettivo di dare alle porte di accesso su Corso Marconi i caratteri di una più forte riconoscibilità della identità di Borgonovo, qualificando l'area come punto di cerniera tra le zone urbane e il centro storico anche attraverso la riorganizzazione della viabilità.

Direttive

Il RUE seleziona per quest'ambito le opportunità di intervento che si offrono in rapporto eventualmente anche a esiti di procedure concorsuali o partecipative.

Sono ipotizzate funzioni di servizio adeguate alla qualificazione dell'ambito quale punto di cerniera tra le aree urbane e il centro storico (parcheggi, arredo urbano, elementi vegetazionali di riqualificazione).

4. Ambito della Piazza della Rocca

Elementi di identificazione

Tale ambito interessa la piazza e l'area circostante il complesso storico architettonico della Rocca, attualmente adibiti a parcheggio e occasionalmente a luogo di eventi quali la fiera.

Indirizzi progettuali

Gli indirizzi progettuali riguardano la riqualificazione dell'identità dell'area di pertinenza della Rocca attraverso mirati interventi di progettazione architettonica e di arredo urbano e la riallocazione in spazi esterni della sosta veicolare.

Direttive

Il RUE seleziona per quest'ambito le opportunità di intervento che si offrono in rapporto eventualmente anche a esiti di procedure concorsuali o partecipative.

Sono ipotizzati elementi di arredo urbano, di verde di riqualificazione e lo studio di un progetto di illuminazione che valorizzi e identifichi il luogo centrale.

5. Area scolastica

Elementi di identificazione

Si tratta di un'area compresa tra via Sarmato e l'intersezione stradale che conduce all'abitato di Castel S.Giovanni, attualmente adibita a scuola media e relative attrezzature e pertinenze scoperte.

La problematica principale è relativa alla circolazione veicolare e alla fruizione pedonale del servizio scolastico

Indirizzi progettuali

Si individua la necessità di una riorganizzazione del sistema della accessibilità sia veicolare, sia pedonale-ciclabile con particolare attenzione alle connessioni con le diverse aree urbane.

Direttive

Il RUE determina per quest'ambito le funzioni di interesse pubblico nel campo dei servizi scolastici e di interesse comune, assegnando congrue pertinenze.

Art. 48 Ambiti specializzati per attività produttive

1. Elementi di identificazione

Questo ambito identifica l'insediamento produttivo caratterizzato dalla concentrazione di attività a prevalente carattere artigianale denominato "Ca' Verde". In tale ambito sono comprese anche le "aree in trasformazione" corrispondenti ad aree insediative previste dal previgente PRG e soggette a strumento urbanistico preventivo in corso di definizione o in esecuzione.

2. Indirizzi progettuali

Una maggiore accessibilità all'ambito sarà garantita dalla realizzazione della bretella a est del capoluogo che costituirà viabilità alternativa e privilegiata di collegamento alla provinciale 412.

Per la prossimità al centro abitato, si esclude l'insediamento di attività insalubri di prima classe di cui al DM 05/09/1994.

3. Direttive

Ai fini della salvaguardia della qualità dell'aria, della tutela della salute e dell'ambiente il Comune richiede alle attività produttive con emissioni inquinanti in atmosfera, di presentare con frequenza temporale da concordare, rapporti che documentino le reali emissioni inquinanti in atmosfera attraverso adeguate campagne di rilievo. Le valutazioni e i rapporti di cui sopra, saranno redatti con riferimento ai contenuti del Piano di gestione della qualità dell'aria elaborato dalla Provincia.

Gli interventi di completamento, modifica funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento diretto.

Art. 49 Ambiti urbani per nuovi insediamenti

1. Sono ambiti urbani per nuovi insediamenti i seguenti:

- ambiti prevalentemente residenziali
- ambiti residenziali di qualità a vocazione turistica
- ambiti per servizi collettivi
- ambiti per servizi sportivi specializzati
- ambiti per insediamenti produttivi
- ambiti per centri funzionali

2. Il PSC individua tra i nuovi ambiti, quelli soggetti a POC.

3. Ambiti prevalentemente residenziali*Elementi di identificazione*

Si tratta di zone di espansione insediativa generalmente ai limiti ed in continuità con il perimetro del territorio urbanizzato o intercluse dallo stesso e normalmente servibili dal sistema delle opere di urbanizzazione generale esistente.

Indirizzi progettuali

Tali ambiti saranno caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza, di attività sociali e culturali, commerciali e artigianali con essa compatibili, in un rapporto equilibrato con le dotazioni territoriali.

Il PSC stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi:

- per insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei commi 8, 9 dell'art. A-24 della L.R. 20/2000;
- per insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;

I nuovi interventi dovranno assicurare la presenza o l'impegno a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, rete idrica, reti tecnologiche, parcheggi pubblici in misura minima di mq. 7 per ogni abitante convenzionale);

Gli interventi dovranno essere dotati di tutti i servizi a carattere primario collegati funzionalmente con le reti e gli impianti pubblici. Le aree verdi private dovranno essere opportunamente sistemate e piantumate e mantenute nel più perfetto decoro urbano. Gli spazi privati potranno essere delimitati e recintati a condizione che siano assicurati aree di parcheggio e di sosta pertinenziali.

Tali ambiti dovranno garantire: un'adeguata accessibilità e la continuità delle piste pedonali e ciclopedonali indicate nel POC; e livelli alti di qualità e organizzazione urbana come sarà dettagliatamente specificato nel POC.

Directive

I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.

Il POC specifica per tali ambiti la disciplina di intervento assoggettandoli alla formazione di PUA. Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco temporale di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal PSC. Il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale.

Compete al RUE definire gli interventi ammissibili sugli immobili esistenti compresi in tali ambiti.

4. Ambiti residenziali di qualità a vocazione turistica

Elementi di identificazione

Si tratta dell'area denominata San Biagio al margine sud-ovest del capoluogo caratterizzata morfologicamente dai primi rilievi collinari.

Indirizzi progettuali

Il PSC stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi:

- per insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei commi 8, 9 dell'art. A-24 della L.R. 20/2000;
- per insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;

Si intende connotare l'ambito con una particolare vocazione turistica, attrezzando gli usi residenziali con elevati livelli di standard qualitativi e con l'offerta privata di servizi sportivi e ricreativi.

Le aree inserite in tali Ambiti prevedono un alto standards di qualità edilizia e di inserimento territoriale. Particolare rilievo viene posto alla bioedilizia e alle fonti di energia rinnovabili.

Negli interventi saranno garantiti: idonea viabilità di accesso e di distribuzione interna delle aree; adeguate e proporzionate infrastrutture tecnologiche.

Directive

I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.

Il POC specifica per tali ambiti la disciplina di intervento assoggettandoli alla formazione di PUA. Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco temporale di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal PSC. Il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale.

Compete al RUE definire gli interventi ammissibili sugli immobili esistenti compresi in tali ambiti.

5. Ambiti per servizi collettivi

Elementi di identificazione

Si tratta di porzioni del territorio destinate a servizi collettivi:

- Parco Carona per circa mq. 33.000
- Parco Canello per circa mq. 52.000
- Area scolastica in continuità al centro scolastico esistente

Indirizzi progettuali

Le aree avranno la funzione primaria di offrire parchi pubblici alla zona residenziale del capoluogo; secondariamente l'area "Parco Carona" si inserisce anche come riqualificazione delle sponde del Rio Carona insieme al progetto di rinaturalizzazione; l'area "Parco Canello" costituisce anche una soglia di mitigazione e di riqualificazione dell'attività artigianale della vetreria.

Le aree saranno servite da idonea e funzionale rete di accesso e fruibilità.

Direttive

Il POC specifica per tali ambiti la disciplina di intervento.

6. Ambiti per servizi sportivi specializzati

Elementi di identificazione

Il PSC identifica i nuovi servizi pubblici sportivi in continuità con le aree già attrezzate per tale destinazione, ossia nell'area sud del capoluogo al limite del territorio urbanizzato.

Indirizzi progettuali

Obiettivo primario è la promozione di un polo sportivo e ricreativo in grado di diventare punto di valore e di riferimento non solo per l'abitato ma per l'intero comprensorio della Val Tidone; se Borgonovo è bocca naturale della Val Tidone deve poter essere anche centro di servizio qualificato per l'intero territorio.

Gli interventi saranno dotati di idonei requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale.

7. Ambiti per insediamenti produttivi

Elementi di identificazione

I nuovi insediamenti sono individuati nelle aree limitrofe a quelle esistenti dell'area "Ca' Verde", al fine di concorrere alla loro ottimizzazione in termini di servizi e qualificazione e potenziamento del sistema infrastrutturale.

Indirizzi progettuali

Ai fini della salvaguardia della qualità dell'aria, della tutela della salute e dell'ambiente il Comune fa obbligo alle attività produttive di presentare, con frequenza temporale da concordare, rapporti che documentino le reali emissioni inquinanti in atmosfera attraverso adeguate campagne di rilievo. Le valutazioni e i rapporti di cui sopra, saranno redatti con riferimento ai contenuti del Piano di gestione della qualità dell'aria elaborato dalla Provincia.

Si escluderà, inoltre l'insediamento di attività comprese negli elenchi delle industrie insalubri di Prima classe di cui al DM 05/09/1994.

L'insediamento di nuove attività produttive dovrà contenere le adeguate misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto ambientale da concordarsi con l'amministrazione comunale.

Il POC disciplina le caratteristiche e le modalità di intervento.

Compete al POC definire le adeguate misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto (visivo, acustico, ...) dei nuovi insediamenti produttivi in prossimità di tessuti residenziali.

8. Ambiti per Centri funzionali

Elementi di identificazione

Il PSC identifica il polo funzionale nell'area a nord-est del capoluogo compresa tra il nuovo progetto della bretella e l'attuale perimetro del territorio urbanizzato. La scelta funzionale e di localizzazione si inserisce come scelta strategica in relazione al sistema della mobilità e della qualità urbana.

Indirizzi progettuali

Il PSC intende connotare il territorio comunale di Borgonovo con un polo ad elevata specializzazione funzionale nel quale sono concentrate funzioni quali:

- a) centri direzionali, fieristici ed espositivi, e centri congressi;
- b) insediamenti commerciali o parchi ad essi assimilati, con medie strutture distributive del commercio;
- c) strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli.

Direttive

Il PSC perimetra e localizza il polo nell'ambito territoriale più idoneo per l'intervento e definisce le caratteristiche morfologiche e l'organizzazione funzionale, il sistema delle infrastrutture per la mobilità e delle dotazioni territoriali necessarie.

Il PSC definisce il sistema delle infrastrutture primarie e organizza gli spazi primari con funzione di servizio pubblico.

Il POC disciplina le caratteristiche e le modalità di intervento.

9. Ambiti per Insediamenti commerciali di rilievo urbano

Elementi di identificazione

Il PSC individua negli ambiti prevalentemente residenziali le aree sulle quali poter collocare nuove strutture commerciali di vicinato, medio piccole, sia alimentari che non alimentari, in coerenza con le altre scelte dello stesso strumento urbanistico, con le indicazioni della zonizzazione acustica di cui alla legge 447/1995, con gli obiettivi dei Programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 3 luglio 1998 n. 19 ove approvati o previsti, osservando i seguenti criteri:

- a) al fine di evitare la diffusione di esercizi isolati e di localizzazioni incongrue, non sono insediabili di norma medie strutture di vendita, nel territorio extraurbano;
- b) in relazione alla zonizzazione acustica, dovrà essere valutata la compatibilità delle medie strutture di vendita, con la zona di riferimento;
- c) le nuove medie strutture di vendita sono insediabili prioritariamente:
 - nell'ambito o in contiguità di aree di consolidata presenza di servizi commerciali, con funzione di rafforzamento dell'attrattività dell'area stessa, e in particolare nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 14/1999 specie qualora si tratti di strutture di vendita di prodotti alimentari;
 - lungo gli assi della viabilità urbana principale (di scorrimento e di quartiere), così come definita dello strumento urbanistico generale o dal P.U.T.

Indirizzi progettuali

Il PSC individua le aree che per loro collocazione e per l'elevato grado di strutturazione presentano le migliori caratteristiche per poter insediare attività commerciali di valenza urbana. Le scelte di progetto e di organizzazione del sistema commerciale saranno di competenza del P.O.C. e del Piano di settore del Commercio.

Direttive

Compete al Piano di settore del Commercio regolamentare le modalità e le caratteristiche degli interventi.

Art. 50 Sistema insediativo

1. Il PSC definisce il sistema insediativo secondo l'assetto fisico e funzionale individuando:

- Centri abitati
- Nuclei rurali

2. Centri abitati e Nuclei rurali

Si tratta di tessuti, talora di impianto antico, cresciuti per successive aggregazioni, che per caratterizzazione morfologica, consistenza edilizia ed articolazione delle destinazioni d'uso in atto, emergono nel territorio rurale.

Le località interessate sono:

Centri abitati: capoluogo di Borgonovo, Mottaziana, Castelnovo, Corano, Fabbiano, Bilegno, Breno.

Nuclei rurali: Agazzino, Brusio, I Borghi, Il Molino, Breno di Mezzo e di Sopra, Casotta e Pernice, Vairasco, Spada, Vaie, La Corniola, Osteriazza, C.na Moretta, Gamellaro.

Ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il PSC individua il perimetro dei centri abitati, come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi.

3. *Direttive*

Il RUE delimita all'interno del perimetro del territorio urbanizzato definito dal PSC le aree già edificate, assoggettandole a disciplina edilizia definendo indici di edificabilità e determinando le funzioni compatibili.

Contestualmente alla definizione delle aree di possibile edificazione sono individuate le aree, le attrezzature e gli impianti necessari ad adeguare i livelli di funzionalità e qualità delle dotazioni territoriali e urbanizzative del centro e, nel contempo, la misura e le modalità operative di partecipazione dei soggetti che intervengono alla realizzazione di tali opere.

TITOLO 6 TERRITORIO RURALE

Art. 51 Contenuti e obiettivi

1. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.
2. Nel territorio rurale la pianificazione persegue in particolare i seguenti obiettivi:
 - a. promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, multifunzionale;
 - b. preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo, soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
 - c. promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attività agricole e il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
 - d. mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
 - e. valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.
3. Il Comune e i soggetti privati potranno concordare e sviluppare piani di marketing (pubblico-privati) per la caratterizzazione delle specificità e identità territoriali.

Art. 52 Partizione del territorio rurale

1. Il PSC riconoscendo le specifiche vocazioni del territorio rurale e il sistema di componenti tra loro sinergiche quali: ambiente, paesaggio, insediamenti, articola gli indirizzi progettuali, le direttive e le prescrizioni in rapporto alle unità paesistiche, agli ambiti, agli insediamenti.

2. Ambiti

Gli ambiti riconosciuti dal PSC nel territorio rurale sono i seguenti:

- ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
- ambiti a vocazione produttiva agricola
- ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
- ambiti periurbani a campagna parco.

Art. 53 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica assicura:

a) la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili con tutela dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;

b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;

c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

3. Tali ambiti individuano una porzione di territorio caratterizzata dalla particolare morfologia collinare e dalla copertura vegetazionale a superficie boscata.

Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico riconosciuti dal PSC sono due:

- Ambito di Corano
- Ambito di Castelnuovo

3. Direttive

La pianificazione urbanistica promuove lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi per il tempo libero e per l'agriturismo.

Il RUE definisce le disposizioni a tutela dei valori paesaggistici escludendo possibilità di nuovi insediamenti, disciplinando gli interventi di adeguamento e modesto completamento degli insediamenti esistenti che risultino effettivamente indispensabili alle strutture produttive agricole esistenti.

Il RUE detta inoltre disposizioni inerenti le trasformazioni del paesaggio agrario, prevedendo di norma il mantenimento degli assetti attuali o possibilità di trasformazione degli stessi di cui sia preventivamente verificato l'esito paesistico, eventualmente subordinando l'effettuazione delle variazioni colturali più consistenti all'approvazione di un piano di sviluppo aziendale con valenza paesaggistica.

Art. 54 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si intendono quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e'

favorita l'attività di aziende strutturate e competitive, che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti.

2. In tali ambiti la pianificazione territoriale e urbanistica, persegue prioritariamente gli obiettivi:

a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola;

b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.

3. *Direttive*

Il RUE provvede ad identificare le tipologie aziendali agricole alle quali assegnare possibilità di insediamento, sviluppo e qualificazione.

Il RUE provvede inoltre ad identificare le tipologie di funzioni non strettamente connesse all'esistenza di un'azienda agricola, compatibili con il territorio rurale in quanto poste a servizio delle attività agricole o comunque connesse con l'utilizzo del suolo agricolo.

Il RUE regola gli interventi edilizi in tali ambiti.

Art. 55 Ambiti a vocazione produttiva agricola

1. Per ambiti a vocazione produttiva agricola si intendono quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari. Nel territorio comunale l'uso del suolo è stato identificato come comparto cerealicolo e attività agricola e di allevamento in genere.

2. Negli ambiti a vocazione produttiva agricola è favorita l'attività delle aziende esistenti anche attraverso nuove opportunità di produzione e sviluppo legate ai beni agroalimentari e al recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio.

3. In tali ambiti la pianificazione territoriale e urbanistica, persegue prioritariamente gli obiettivi:

a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola;

b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature

legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.

4. *Direttive*

Il RUE provvede ad identificare le tipologie aziendali agricole alle quali assegnare possibilità di insediamento, sviluppo e qualificazione.

Il RUE provvede inoltre ad identificare le tipologie di funzioni non strettamente connesse all'esistenza di un'azienda agricola, compatibili con il territorio rurale in quanto poste a servizio delle attività agricole o comunque connesse con l'utilizzo del suolo agricolo.

Il RUE regola gli interventi edilizi in tali ambiti.

Art. 56 Ambiti periurbani a campagna parco

1. Si tratta del territorio rurale strettamente circostante il tessuto urbanizzato e tale da rappresentare una cornice di qualità ambientale per il centro urbano.

La conservazione dei valori paesaggistici è da perseguire attraverso l'arricchimento della dotazione vegetazionale e la realizzazione delle condizioni per la fruizione ambientale con il mantenimento della generale, anche se limitata, funzionalità agricola dei terreni.

2. *Direttive*

Il Comune per tali ambiti si dota, anche su proposta di privati, di progetti agro-ambientali i cui contenuti essenziali potranno riguardare: le tipologie delle colture agricole e le modalità di conduzione agronomica, il miglioramento della stabilità dei suoli, la sistemazione, lo sviluppo naturale o l'impianto di aree vegetazionali, l'impianto di elementi arborei, la creazione e manutenzione di percorsi (pedonali, ciclabili, equestri), la realizzazione di aree di sosta veicolare per l'accesso all'ambito, l'attrezzatura di aree di sosta pedonali, la sistemazione di altre attrezzature necessarie alla fruizione.

3. Il PSC favorisce il recupero e il potenziamento delle attività agricole esistenti anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio e l'insediamento di attività complementari funzionali e compatibili con il valore agricolo e ambientale del territorio. Il RUE disciplina nel dettaglio le modalità di intervento e le condizioni di sviluppo. Individua inoltre le aree e i fabbricati non più funzionali all'attività agricola e ne favorisce la conservazione e il recupero anche attraverso il potenziamento delle attività e destinazioni d'uso esistenti. I fabbricati residenziali esistenti non funzionali all'attività agricola sono mantenuti e potenziati in modo da conservare il presidio del territorio e il mantenimento del tessuto sociale.

Art. 57 Sistema insediativo

1. Il PSC definisce il sistema insediativo secondo l'assetto fisico e funzionale individuando gli insediamenti isolati.

Art. 58 Insediamenti rurali isolati

1. Si tratta di insediamenti sparsi sul territorio rurale caratterizzati da: scarsa consistenza edilizia, un numero limitato di unità immobiliari e da una marcata monofunzionalità. Sono individuati sulla cartografia del PSC con un numero progressivo che rimanda alla documentazione del Quadro Conoscitivo.

2. Direttive

Il RUE individua gli insediamenti e specifica, all'interno degli ambiti agricoli di appartenenza, la disciplina edilizia per la conservazione, l'adeguamento, il recupero, la trasformazione funzionale dei volumi esistenti e per la riqualificazione delle aree non edificate.

Il RUE disciplina le tipologie di intervento conservativo sugli immobili di interesse storico testimoniale, le modalità di attuazione, gli indici e i parametri per gli interventi edilizi, gli usi ammessi e compatibili, assegnando, ove occorra, obiettivi specifici di compatibilizzazione ambientale e di dotazione infrastrutturale;

art. 59 Interventi edilizi non connessi all'attività agricola

1. Nel territorio rurale la pianificazione persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni e' ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.

2. Il RUE disciplina le modalità e le caratteristiche di intervento. Il RUE privilegia i seguenti principi:

a) per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola e per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale;

b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;

c) nel caso di edifici con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso di cui alle lettere a) e b), al fine del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e dello sviluppo della produttività delle aziende agricole, si prevedono interventi volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee appositamente individuate. Negli

ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si persegue prioritariamente il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola con le modalità indicate dalla presente lettera;

d) gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistenti sono consentiti per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare;

- gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) c) e d) sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità;
- non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi.

3. L'attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 2 comporta per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:

a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura;

b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura e' comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui al comma 4. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola.

4. I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole, previsti dal comma 3, sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, contemporaneamente alla variazione nella iscrizione catastale degli edifici non più connessi all'agricoltura.

TITOLO 7 SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 60 Opere di interesse collettivo

1. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse collettivo comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.

Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

2. La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui al comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n.1 costituisce adozione di variante al POC e viene approvata con il procedimento disciplinato dall'art. 34 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20. E' comunque fatto salvo il regime transitorio previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 41 della stessa legge regionale.

Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche di interesse comunale il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990 e dell'art. 40 della presente legge.

Art. 61 Subsistema delle infrastrutture tecnologiche

1. Per infrastrutture primarie si intendono le reti e le linee per l'erogazione dei servizi essenziali alla popolazione quali:

- gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua ad usi idropotabili;
- la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica;
- la rete di distribuzione del gas;
- gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni.

2. Il presente PSC individua e rappresenta l'organizzazione territoriale generale degli impianti e delle reti esistenti e ne definisce le fasce di rispetto sulla base delle leggi vigenti. Sulle aree interessate dalle linee di servizio primario non è consentita alcuna edificazione. Per la realizzazione di nuovi fabbricati o altri manufatti saldamente fissati al suolo, devono essere rispettate le distanze minime fissate dai regolamenti approvati dagli enti o dalle società che gestiscono i servizi. Per l'ampliamento dei fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto deve essere mantenuto l'allineamento preesistente.

3. In tali aree è consentita la realizzazione di strutture e attrezzature funzionali alle reti di servizio.
4. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati. Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
5. La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui al comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n.1 costituisce adozione di variante al POC e viene approvata con il procedimento disciplinato dall'art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20. E' comunque fatto salvo il regime transitorio previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 41 della stessa legge regionale e art. 38bis della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche di interesse comunale il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990 e dell'art. 40 della presente legge. Tali opere sono realizzate dall'Ente pubblico o dai soggetti previsti dalla legislazione vigente in materia di realizzazione e gestione di opere, lavori e servizi pubblici.
7. Il RUE e il POC definiscono le modalità attuative di ogni singola opera prevista.

Art. 62 Impianti e rete di distribuzione dell'acqua ad usi idropotabili

1. Il PSC individua e rappresenta solo gli elementi lineari della rete (condotte). Nel RUE sono rappresentati gli elementi lineari (condotte) e gli elementi puntuali (pozzetti sfioratori, pompa di sollevamento acque nere, fossa imhoff, depuratore). Per la rappresentazione e l'area di tutela dei pozzi pubblici ai fini idropotabili si rimanda al Titolo 2 artt. 11, 12.
2. Il POC stabilisce, per i diversi ambiti di competenza, le infrastrutture per le quali è necessario prevedere interventi di trasformazione, potenziamento, nuova realizzazione in relazione anche alle trasformazioni urbanistiche programmate.
3. L'ATO in collaborazione con il gestore del Servizio delle reti, elaborerà e recepirà, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il nuovo regolamento di Pubblica Fognatura promuovendo azioni e vincoli di prestazione quali-quantitativa orientati alle caratteristiche di ciascun tronco collettante e dei sistemi terminali di trattamento.

Art. 63 Rete fognaria, impianti di depurazione e rete di canalizzazione delle acque meteoriche

1. Il PSC individua e rappresenta solo gli elementi lineari della rete (condotte).
Il RUE individua e rappresenta gli elementi lineari (condotte) e gli elementi puntuali (pozzetti sfioratori, pompa di sollevamento, fossa imhoff, depuratore) della rete.
2. La rappresentazione dello stato di fatto e delle condizioni reali della rete presenti nel Quadro Conoscitivo hanno evidenziato forti carenze prestazionali; sulla base di tali valutazioni il PSC individua i corpi ricettori e i tratti di rete non rispondenti alle esigenze tecniche mediante "tratti di adeguamento".
3. Compete all'Agenzia territoriale di competenza la definizione dei progetti di adeguamento e le opere necessarie per rispondere alle esigenze prestazionali del servizio.
4. Il POC stabilisce, per i diversi ambiti di competenza, le infrastrutture per le quali è necessario prevedere interventi di trasformazione, potenziamento, nuova realizzazione in relazione anche alle trasformazioni urbanistiche programmate.
5. L'ATO in collaborazione con il gestore del Servizio delle reti, elaborerà e recepirà, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il nuovo regolamento di Pubblica Fognatura promuovendo azioni e vincoli di prestazione quali-quantitativa orientati alle caratteristiche di ciascun tronco collettante e dei sistemi terminali di trattamento.

Art. 64 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

1. Il PSC individua le aree non idonee per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti ai sensi della normativa di PPGR, secondo i disposti delle tavole, delle tabelle e delle norme di attuazione del PTCP (Capo 3° Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti art. 36.1-36.5 e allegati).
2. Il PSC, in applicazione dei criteri specificati nel prospetto 2 dell'Allegato R alle NTA della Variante al PTCP, introduce il divieto assoluto di localizzazione di ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti nell'ambito ad alta vocazione produttiva agricola-comparto vitivinicolo.
3. Il PSC individua la piazzola ecologica esistente, e ne programma la riorganizzazione e l'adeguamento ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi del Decreto Ronchi n.22/97, art.28 per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi; il PSC individua l'area per l'eventuale delocalizzazione della piazzola ecologica esistente all'interno dell'ambito produttivo della Ca' Verde.

Art. 65 Rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica

1. Il PSC individua e rappresenta le linee di media e alta tensione esistenti e di progetto, nel RUE sono rappresentate anche le cabine primarie.

2. Fasce di rispetto dagli elettrodotti

I corridoi di fattibilità sono porzioni di territorio, rappresentate graficamente nelle tavole del POC, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30, e della direttiva per l'applicazione, approvata con deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2001, n. 197, destinate ad ospitare la localizzazione degli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore o uguale a 15.000 volt, previsti nei programmi di sviluppo delle reti presentati dai gestori.

L'ampiezza di tali corridoi non può essere inferiore a quella delle fasce di rispetto di cui alle tabelle del comma 2.

A seguito dell'individuazione del tracciato definitivo dell'opera, i corridoi sono sostituiti dalle fasce di rispetto.

3. Le fasce di rispetto da impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica costruiti o autorizzati con tensione superiore o uguale a 15.000 volt sono strisce o aree di terreno, rappresentate graficamente ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30, e della direttiva per l'applicazione, nelle tavole del PSC quando abbiano tensione superiore a 35 KV, o nelle tavole del RUE, quando abbiano tensione pari o inferiore a 35 KV.

4. Le dimensioni delle fasce di rispetto rappresentate nella cartografia sono indicative e corrispondono a quelle fissate nella direttiva regionale, in relazione alle caratteristiche delle tipologie di impianti, al fine di perseguire l'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla, come da tabelle sotto riportate:

a - Linee con tensione superiore a 35 KV

KV	Terna singola	Doppia terna ottimizzata	Doppia terna non ottimizzata
380	100 ml.	70 ml.	150 ml.
220	70 ml.	40 ml.	80 ml.
132	50 ml.	40 ml.	70 ml.

b - Linee con tensione pari o inferiore a 35 KV

Linee a 15 KV	Terna o cavo singolo	Doppia terna o cavo ottimizzato	Doppia terna o cavo non ottimizzato
Linea aerea in conduttori nudi	20 ml.	12 ml.	28 ml.
Cavo aereo	3 ml.	-	4 ml.
Cavo interrato	3 ml.	-	4 ml.

5. Qualora si dimostri il perseguimento dell'obiettivo di qualità, l'ampiezza della fascia di rispetto può essere calcolata sulla base del rilievo del posizionamento della linea e della tipologia della linea stessa, secondo le modalità previste nell'art. 13.3 della direttiva regionale.

6. Nelle aree di completamento già dotate di opere di urbanizzazione e nelle aree sulle quali sia vigente uno strumento urbanistico attuativo, l'obiettivo di qualità minimo da perseguire può essere ridotto a 0,5 micro Tesla. Le dimensioni delle fasce di rispetto corrispondono pertanto, ai sensi della direttiva regionale applicativa, a quelle indicate nelle tabelle sotto riportate:

a - Impianti AT

KV	Terna singola	Doppia terna ottimizzata	Doppia terna non ottimizzata
380	65 ml.	45 ml.	95 ml.
220	50 ml.	25 ml.	-
132	30 ml.	25 ml.	45 ml.

b - Impianti MT

Linee a 15 KV	Terna o cavo singolo	Doppia terna o cavo ottimizzato	Doppia terna o cavo non ottimizzato
Linea aerea in conduttori nudi	13 ml.	10 ml.	18 ml.
Cavo aereo	2 ml.	-	2,5 ml.
Cavo interrato	2 ml.	-	2,5 ml.

7. Qualora si dimostri il perseguimento dell'obiettivo di qualità, l'ampiezza della fascia di rispetto può essere calcolata sulla base del rilievo del posizionamento della linea e della tipologia della linea stessa, secondo le modalità previste nell'art. 13.3 della direttiva regionale.

8. I corridoi di fattibilità e le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio.

9. Per quanto riguarda le cabine elettriche, i soggetti richiedenti l'autorizzazione ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, devono attestare il perseguimento dell'obiettivo di qualità 0,2 micro tesla valutato ai ricettori in prossimità delle destinazioni d'uso descritte al comma precedente, ai sensi dell'art. 13.4 della direttiva regionale.

10. L'individuazione grafica dell'ampiezza delle fasce di rispetto è indicativa; esse vanno sempre calcolate sulla base del rilievo del reale posizionamento della linea o della cabina e della tipologia delle stesse.

11. Nell'ambito dei corridoi di fattibilità e delle fasce di rispetto non sono consentite nuove costruzioni con destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone superiore a 4 ore giornaliere, nonché da adibire ad asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali. Destinazioni d'uso in contrasto con quanto sopra sono ammissibili solo nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla.

12. L'attività edificatoria deve sempre rispettare le prescrizioni ed i limiti del presente articolo.

- la rete di distribuzione del gas;
- gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni.

Art. 66 Rete di distribuzione del gas

1. Il PSC individua e rappresenta la rete di distribuzione del gas prevedendo una fascia di rispetto di m. 8, a norma del DM 24 novembre 1984 e s.m.

Art. 67 Telecomunicazioni

1. Lo strumento PSC recepisce gli obiettivi di pianificazione e i contenuti espressi nel Documento Preliminare del P.L.E.R.T. Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, approvato in data 13.11.2002 con atto G.P. n. 472.

2. Il Comune provvede, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 30/2000 e del sopraccitato PLERT ad assumere idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori di rete per la telefonia mobile, al fine di ridurre l'impatto ambientale, nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti.

3. In relazione alle potenzialità e alle modifiche tecnologiche degli impianti, dovranno effettuarsi campagne di controllo dei flussi elettromagnetici per monitorare gli impatti sulla salute e sull'ambiente.

Art. 68 Subsistema delle attrezzature e degli spazi collettivi

1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

2. Il PSC individua le strutture e le aree destinate ai servizi di uso collettivo con riferimento:

- al patrimonio delle aree pubbliche o in corso di acquisizione pubblica, poste all'interno del territorio urbano e già destinate a servizi dal previgente PRG e dai suoi strumenti attuativi, per le quali il presente PSC conferma la destinazione funzionale.

La tipologia delle attrezzature indicate sulla cartografia del PSC ha comunque valore di indirizzo; il RUE, il POC e i PUA, ciascuno negli ambiti di propria competenza, possono provvedere ad una diversa classificazione tipologica.

- all'individuazione delle strutture di interesse comunale, anche non appartenenti al demanio comunale, esistenti o di cui è prevista la realizzazione.

3. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano:

- l'istruzione;
- l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;
- la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
- le attività culturali, associative e politiche;
- il culto;
- gli spazi verdi attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
- gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
- i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento.

4. Il PSC stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi:

- per insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei commi 8, 9 dell'art. A-24 della L.R. 20/2000;
- per insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;
- per gli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.

Tali opere sono realizzate dall'Ente pubblico o dai soggetti previsti dalla legislazione vigente in materia di realizzazione e gestione di opere, lavori e servizi pubblici.

5. Il RUE definisce, per ogni specifica funzione collettiva, le caratteristiche di intervento e i parametri edilizi con particolare riguardo ai rapporti tra superficie edificata e aree libere, in una logica di valorizzazione del contesto territoriale. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno essere dotati di tutti i servizi primari. Ogni intervento, inoltre, dovrà garantire degli spazi minimi per aree di parcheggio pubblico e privato nonché per aree di verde.

6. Compete al POC la determinazione, negli ambiti ad esso sottoposti dello standard di attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto delle altre direttive delle presenti norme.

Qualora le strutture esistenti si trovino in adiacenza di aree e fabbricati utilizzati o da utilizzare per interventi non compatibili con le funzioni residenziali, dovranno essere realizzate, lungo tutto il fronte di adiacenza, delle barriere verdi con altezza minima di mt. 2,00, in modo tale da attenuare l'impatto visivo e mitigare gli effetti dell'attività non compatibile.

Art. 69 Attrezzature e spazi collettivi di carattere sovracomunale

1. Il presente PSC definisce l'organizzazione territoriale generale delle attrezzature e degli spazi collettivi di rilievo sovracomunale con la individuazione cartografica di quelli esistenti:

- Ospedale
- Don Orione
- Andreoli
- Domus Mariae

Art. 70 Attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale

1. Il presente PSC definisce l'organizzazione territoriale generale delle attrezzature e degli spazi collettivi di rilievo comunale con la individuazione cartografica di quelli esistenti distinti per tipologia:

- istruzione
- assistenza, servizi sociali e igienico sanitari
- pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile
- attività culturali, associative e politiche
- culto
- spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive
- impianti sportivi specializzati
- aree cimiteriali.

2. Al RUE compete la precisazione degli usi ammessi e la definizione delle modalità di intervento e dei parametri edilizi all'interno delle aree di cui al presente articolo.

3. Il POC provvede a localizzare, sulla base dei requisiti sopraesposti, gli impianti e le attrezzature di nuova previsione definendo le modalità attuative, i parametri di intervento, le opere di ambientazione necessarie.

Art. 71 Attrezzature ed impianti tecnici e generali di rilievo comunale

1. Il presente PSC definisce l'organizzazione territoriale generale delle attrezzature ed impianti tecnici e generali di rilievo comunale con la individuazione cartografica di quelli esistenti:

- sedi per la gestione dei servizi tecnici del Comune e di altri Enti pubblici;
- aree cimiteriali.

2. Al RUE compete la precisazione degli usi ammessi e la definizione delle modalità di intervento e dei parametri edilizi all'interno delle aree di cui al presente articolo.

3. Il POC provvede a localizzare, sulla base dei requisiti sopraesposti, gli impianti e le attrezzature di nuova previsione definendo le modalità attuative, i parametri di intervento, le opere di ambientazione necessarie.

Art. 72 Zone di rispetto dei cimiteri

1. Il PSC definisce le zone di rispetto (capoluogo di Borgonovo mt. 150, restanti mt. 200) per i cimiteri interni o limitrofi ai centri edificati come prescritte dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e ai sensi della L.R. 19/04 art.4 di cui in Allegato. Entro tali perimetri è vietato costruire nuovi edifici.

2. Al fine di realizzare opere pubbliche o interventi urbanistici, il Consiglio Comunale, su parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, può consentire, se non ostano ragioni igienico - sanitarie, la riduzione della zona di rispetto fino ad un massimo di 50 mt., tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando altresì l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La medesima riduzione, con identica procedura si applica per realizzare parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

3. La modifica al perimetro della zona di rispetto, a seguito dell'ampliamento dei cimiteri esistenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, può avvenire tramite variante al RUE, con conseguente semplice aggiornamento della cartografia di PSC e RUE.

TITOLO 8. SISTEMA DEI VINCOLI TERRITORIALI

Art. 73 Norme relative al sistema dei vincoli territoriali

1. L'articolo richiama le principali discipline che attengono alla tutela paesistica ed al sistema dei vincoli territoriali che derivano dalle leggi nazionali e regionali e da piani sovraordinati e che come tali incidono direttamente sulle possibilità, sulle modalità, sulle procedure delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, consentite o previste dalla pianificazione urbanistica comunale, nei termini in cui le tutele e i vincoli sono esposti negli specifici articolati.

2. Le principali leggi e i piani sovraordinati che interessano il territorio comunale sono elencati nell'"Allegato" elaborato a supporto delle NTA del PSC dove sono pedissequamente riportate le norme di maggior rilevanza. Quanto espresso nell'allegato può essere modificato per conformare il suo contenuto alle modifiche o alle integrazioni sopravvenute alle leggi e alle discipline dei piani sovraordinati intervenute dopo la compilazione delle presenti norme; quando tutto ciò si configura quale pedissequa trascrizione di norma e quando le modifiche non richiedano specificazioni o approfondimenti, non costituisce variante.

Art. 74 Contenuti dell' Allegato

1. Le norme relative al sistema dei vincoli che interessano il territorio di Borgonovo Val Tidone attengono:

2. Vincoli in applicazione di leggi vigenti

- **D.Lgs 11.05.1999 n.152**

"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole."

- **R.D. 25.7.1904 n. 523**

"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

- **3. D.lgs 22.01.2004 n. 42**

"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

- **4. D.Lgs. N. 285/1992**

Nuovo Codice della strada

- **5. L.R. n. 30 del 31/10/2000**

"Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento"

elettromagnetico”

- **R.D. 27.7.1934 n. 1265**

“Testo Unico delle Leggi sanitarie”

3. Vincoli derivanti dalla pianificazione sovraordinata

P.T.C.P. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

approvato con atto G.R. n. 1303 del 25/7/00

- art. 35 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
- art. 14 Fascia A. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- art. 15 Fascia B. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
- art. 15.3 Zona B3: ad elevato grado di antropizzazione
- art. 16 Fascia C. Rispetto dell'ambito fluviale
- artt. 10, 11 Sistema forestale e boschivo
- art. 8 Sistema dei crinali e della collina
- art. 39 Progetti di tutela, recupero, valorizzazione ed ambiti di riequilibrio ecologico
- art. 31 Livelli di instabilità e di rischio geomorfologico
- art. 32 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità
- art. 33 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
- art. 24 Zone di tutela della struttura centuriata

PTCP Variante di adeguamento al PPGR *adottata con C.P. n. 43 del 14/4/03*

- art. 36.5 Aree di particolare pregio

P.I.A.E. Piano Infraregionale Attività Estrattive

approvato con C.P. n. 83 del 14/7/03

Punti 8.2 – 8.23 omessi

ALLEGATI

Elenco allegati

1. D.lgs 11/05/1999 n. 152
2. Regio Decreto 25/07/1904 n. 523
3. D.lgs 22/01/2004 n. 42
4. Nuovo Codice della strada
art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
5. L.R. n. 30 del 31/10/2000
art. 13 - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica
6. Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265
- 7.1 PTCP N.T.A. art. 35 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
- 7.2. PTCP N.T.A. art. 14 - Fascia A. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- 7.3 PTCP N.T.A. art. 15 - Fascia B. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
art. 15.3 Zona B3: ad elevato grado di antropizzazione
- 7.4 PTCP N.T.A. art. 16 - Fascia C. Rispetto dell'ambito fluviale
- 7.5 PTCP N.T.A. art. 17 - Fascia di integrazione dell'ambito fluviale
- 7.6 PTCP N.T.A. art. 11 - Modalità di intervento e di tutela
- 7.7 PTCP N.T.A. art. 8 - Sistema dei crinali e della collina
- 7.8 PTCP N.T.A. art. 39 - Progetti di tutela, recupero, valorizzazione ed ambiti di riequilibrio ecologico
- 7.9 PTCP N.T.A. art. 31 - Livelli di instabilità e di rischio geomorfologico
- 7.10 PTCP N.T.A. art. 32 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità
- 7.11 PTCP N.T.A. art. 33 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
- 7.12 PTCP N.T.A. art. 24 – Zone di tutela della struttura centuriata
8. PTCP N.T.A. art. 36.5 Aree agricole di particolare pregio
9. PAI art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

1. D.lgs 11/05/1999 n° 152

“Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.”

(...)

Articolo 21 - *(Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)*

1. Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti.

4. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5.

7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- a) aree di ricarica della falda;
- b) emergenze naturali e artificiali della falda;
- c) zone di riserva.

2. Regio decreto 25/07/1904 n° 523

"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

(...)

Capo VII - Polizia delle acque pubbliche

93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

94. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.

95. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittima mente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto (25).

(25) Con l'art. 40, lett. b, L. 10 gennaio 1910, n. 9 (legge poi rifiuta nel T.U. 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e sulla fluitazione), le facoltà attribuite ai prefetti sono state deferite, per quanto riguarda i corsi d'acqua navigabili, al Ministero dei Lavori Pubblici.

96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

h) lo stabilimento di molini natanti (26).

(26) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f-g-h-i) (27).

k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione (28).

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art.

97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.

Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificano la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-c) (27);

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti (28);

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti (28);

f) (27).

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.

Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificano la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.

Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificano la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato sopra, al n. A/III.

99. Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria (28).

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.

Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificano la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

100. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

101. È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri. Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio (29).

3. D.lgs. 22/01/2004 n° 42

"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

(...)

Articolo 2 - Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

(...)

Articolo 12 - Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

(...)

Articolo 14 - Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.

Articolo 15 - Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

(...)

Articolo 17 - Catalogazione

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previa intesa con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

(...)

Articolo 20 - Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi non possono essere smembrati.

(...)

Articolo 29 - Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a

rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonche' le caratteristiche del corpo docente.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro.

Articolo 30 - Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonche' di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13.

Articolo 31 - Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Articolo 32 - Interventi conservativi imposti

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.

(...)

Articolo 45 - Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Articolo 46 - Procedimento per la tutela indiretta

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.

2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.

3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana.

4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 47 - Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite mezzo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

(...)

Articolo 53 - Beni del demanio culturale

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.

2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.

Articolo 54- Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:

- a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
- b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
- c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
- d) gli archivi.

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;

b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

Articolo 55 - Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a condizione che:

a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento;

b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione.

3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 12, comma 7.

Articolo 56 - Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:

a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.

b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c).

2. L'autorizzazione e' richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librerie.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.

4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

Articolo 57 - Regime dell'autorizzazione ad alienare

1. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' presentata dall'ente cui i beni appartengono ed e' corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari.

2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione.

3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.

(...)

Articolo 95 - Espropriazione di beni culturali

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso

dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Articolo 96 - Espropriazione per fini strumentali

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Articolo 97 - Espropriazione per interesse archeologico

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.

Articolo 98 - Dichiarazione di pubblica utilità

1. La pubblica utilità e' dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.

2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 99 - Indennità di esproprio per i beni culturali

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.

2. Il pagamento dell'indennità e' effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 100 - Rinvio a norme generali

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(...)

Articolo 142 - Aree tutelate per legge

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

(...)

Articolo 146 - Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L' amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine e' sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine e' sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, e' data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva e' presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

- a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;
- b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;
- c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiara di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impuginate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune e' istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza.

(...)

Articolo 152 - Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgono ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.

2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la Regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.

4. D.Lgs. N. 285/1992 Nuovo Codice della strada

Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

- a. aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- b. costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
- c. impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 lettere b) e c), deve essere aggiunta la area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal ponte di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese. secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

ATTUAZIONI

Art. 26 (Art. 16 Cod. str.) (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati)

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- d. 60 m per strade di tipo A;
- e. 40 m per strade di tipo B;
- f. 30 m per strade di tipo C;
- g. 20 m per strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52, del Codice;
- h. 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a. 30 m per le strade di tipo A;
- b. 20 m per le strade di tipo B;
- c. 10 m per le strade di tipo C.

4. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- d. 5 m per le strade di tipo A, B;
- e. 3 m per le strade di tipo C, F.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 e 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

5. L.R. n. 30 del 31/10/2000

"Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"

(...)

Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile

(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 13 novembre 2001 n. 34 e modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 34, poi sostituito comma 7, modificato comma 9 e aggiunti commi 9 bis), 9 ter) da art. 2 L.R. 25 novembre 2002 n. 30)

1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati. *Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive delle valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.*

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 9.

3. Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento *e comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale*, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.

4. Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e delle disposizioni di cui all'art. 9 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.

5. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.

6. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 4. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 21.

7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonché di favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime.

8. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 11 nel termine ivi previsto.

9. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante *nonché una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, assevera la conformità del progetto presentato anche alle disposizioni del presente capo* e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.

9 bis. Qualora più gestori intendano utilizzare la medesima installazione la dichiarazione di asseverazione deve tener conto della somma delle potenze irradiabili.

9 ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende accolta.

Art. 9 - Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad

attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1988 nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.

2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

Art. 10 - Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile

1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 o sono ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per la finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione.

3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 8.

4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.

Art. 11 - Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile

1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'ARPA valuta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.

(...)

Art. 13 - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica

1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Con direttiva della Regione sono definiti:

a) i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai fini di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 per la compatibilità ambientale e alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 recante "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" ;

b) le modalità di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

4. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica valutata al ricevitore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiori a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.

Art. 14 - Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

1. In attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i tempi di adeguamento della normativa statale.

2. Il Piano di risanamento con le priorità d'intervento è approvato dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonché dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17

della L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più Province, il Piano di risanamento è presentato alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed è approvato acquisita l'intesa delle Province interessate.

4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista all'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993.

5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1992.

Art. 15 - Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici

1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 13. Con tale adeguamento individuano, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alla Provincia.

2. È istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.

3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni provinciali la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma

4. L'ARPA, entro un anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.

5. Gli artt. 11 e 16 della L.R. n. 10 del 1993 sono abrogati.

6. Regio Decreto 27.7.1934 n° 1265*Testo unico delle leggi Sanitarie***Art. 338**

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

legge 17 agosto 1957, n. 983

modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri. (pubblicata nella gazzetta ufficiale n.269 del 30 ottobre 1957)

art. 1.

il quarto comma dell'art. 338, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

__può altresì il prefetto, su motivata richiesta del consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri comuni__.

art. 2.

per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.

la presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato

7.1 PTCP

approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000

modificato con variante approvata con atto G.R. n. 2037 del 9 Ottobre 2001

N.T.A. art. 35 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Tali zone si identificano nella fascia di territorio situata lungo il margine pedecollinare e comprendente parte dell'alta pianura, caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che presentano in profondità le falde idriche dalle quali attingono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione verticale degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità

idrogeologiche e di assetto storico-insediativo, definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisicoambientali strutturanti il territorio provinciale.

2. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei ricomprese nei perimetri definiti nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalle lettere **A1** e **A4**, od in tale perimetro intercluse, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sono vietati:

- a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei contenuti dello specifico piano di settore, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
- b. lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; questi ultimi non possono essere comunque ubicati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- c. la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
- d. la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.C.I. 27 luglio 1984, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
- e. l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile;
- f. lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. E' ammesso il deposito temporaneo di cui alla lettera m) comma 1) art.6 del D.Lgs n°22/97;
- g. pozzi neri di tipo assorbente.

3. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei valgono inoltre le seguenti direttive:

- a. devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata a orientare le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e altri nutrienti;
- b. lo smaltimento di liquami zootecnici deve essere limitato in linea con quanto previsto dal Piano Stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionale e dallo specifico Piano di Settore Infraregionale;
- c. le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/94);
- d. le fognature e le altre reti tecnologiche devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica;
- e. devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;
- f. gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;
- g. i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

4. All'interno delle zone di tutela di corpi idrici superficiali e sotterranei, ove ricorrono zone ad elevata o estremamente elevata vulnerabilità, come individuate nelle tavole del presente Piano contrassegnate con la lettera **A4**, è inoltre vietata la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza.

5. Gli strumenti di pianificazione comunali potranno elaborare ulteriori specificazioni di zona e di norma, se più restrittive, qualora risultino da studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei di maggiore dettaglio.

7.2 PTCP

approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000

modificato con variante approvata con atto G.R. n. 2037 del 9 Ottobre 2001

N.T.A. art. 14 - Fascia A. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. La fascia A viene definita dall'alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena con tempo di ritorno di 20-30 anni, ovvero che è costituito dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

Convenzionalmente si assume come delimitazione della fascia, la porzione ove defluisce l'80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni.

2. Nella fascia A è obiettivo prioritario perseguire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti.

3. Sulla base delle caratteristiche idrauliche, morfologiche, naturalistico-ambientali e storico-culturali, tale fascia risulta suddivisa in:

a. Zona A1 o alveo inciso, cioè le aree interessate dal deflusso delle acque in condizioni di morbida, generalmente incise rispetto alle zone golenali. In queste zone sono ricompresi i depositi sabbiosi e/o ghiaiosi in evoluzione;

b. Zona A2 o alveo di piena, cioè le porzioni di alveo esterne all'alveo inciso, sede prevalente del deflusso della corrente durante la piena con ritorno di 200 anni, ovvero che è costituito dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;

c. Zona A3 o alveo di piena con valenza naturalistica, cioè:

- i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di natura ripariale e non;
- i terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, con particolare riferimento agli ecosistemi fluviali tipici;
- i sistemi lanchivi relittuali con zone umide;
- le principali isole fluviali.

4. Nella fascia A sono vietate:

a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, escluse quelle elencate nei successivi commi del presente articolo;

b. l'apertura di discariche pubbliche e private, di qualsiasi tipo, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di rottamazione e per lo smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere, con esclusione di quelli temporanei di inerti conseguenti ad attività estrattive autorizzate e da realizzare secondo modalità prescritte dalla convenzione;

c. nell'alveo inciso e per una fascia di 10 m. dallo stesso, le coltivazioni erbacee non permanenti e le coltivazioni arboree, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione ripariale autoctona lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle stesse e di riduzione della velocità della corrente;

d. nell'alveo inciso e per una fascia di 10 m dallo stesso, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo, l'impianto di arboricoltura da legno.

5. Nell'alveo inciso, zona A1, sono inoltre vietati:

a. l'uso agricolo del suolo, le attività zootecniche ed il pascolo;

b. le coltivazioni a pioppeto;

c. le estrazioni di materiale litoide, salvo che non derivino da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla regimazione delle acque ed alla rinaturalizzazione del corso d'acqua. Tali interventi dovranno comunque essere individuati dai Piani di Bacino e dai relativi Programmi di intervento ed essere subordinati ad autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

6. Nella zona A1, è ammesso il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso se approvate alla data di adozione del PTPR.

7. Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, sono ammesse opere e progetti volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione di fattori incompatibili di interferenza antropica e in particolare:

a. interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica purché conformi ai criteri di rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali;

b. interventi di manutenzione idraulica, se previsti, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, dall'Autorità di bacino del fiume Po, nei Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.

Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D.

25 luglio 1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.

Gli interventi di manutenzione idraulica devono mantenere le caratteristiche naturali dell'alveo e salvaguardare la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette".

Devono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, come Allegato n. 4 alle Norme di attuazione del primo "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali";

c. opere di regimazione e di difesa idraulica e interventi di sistemazione idraulica quali argini e casse di espansione. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso;

d. interventi di rinaturazione finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio ai sensi della L.37/94, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea. Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre.

L'Autorità di bacino del fiume Po approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali;

e. parchi, riserve e/o aree di valorizzazione dell'ambiente fluviale, di carattere regionale, provinciale o comunale, prevedendo anche attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero purché in condizioni di sicurezza idraulica;

f. infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di gestione delle stesse.

Gli interventi di cui alle lettere a., b., c., ed f., dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con

Del. n. 3939 del 6.09.1994.

8. Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, sono ammesse occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo e organizzate in modo da non arrecare danno o risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena e in particolare:

a. attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idro-chimiche del corso d'acqua;

b. infrastrutture e attrezzature per eventuali attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico, se previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e/o provinciali, previa verifica di impatto ambientale;

c. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca o il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché mobili e realizzate con materiali tradizionali;

d. piste e guadi, della larghezza massima 4,0 m., di collegamento fra le cave ubicate in golena e l'impianto di trasformazione (frantoio), nonché impianti ed attrezzature

per il trasporto dei materiali estratti, purché vengano previste dagli strumenti di pianificazione di settore e sottoposti a studio di compatibilità ambientale e ripristinate le aree al termine dell'attività estrattiva;

e. la realizzazione di canali di accesso per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché previste nei Piani di settore;

f. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

g. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, esclusivamente dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale legati al fiume.

9. Nella zona A1, se previste negli strumenti di pianificazione regionali e/o provinciali e comunque corredate da una verifica di fattibilità tecnica ed economica e di compatibilità ambientale e previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente se prescritta dalle norme vigenti, è ammessa la realizzazione di opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate:

a. linee di comunicazione viarie e ferroviarie;

b. impianti per l'approvvigionamento idrico e reti per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

c. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati;

d. approdi e porti per la navigazione interna.

Le strade, gli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, gli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, sono ammessi se previsti dalla pianificazione comunale e

previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente se prescritta dalle norme vigenti.

Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

I progetti devono essere corredati da uno studio che documenti la compatibilità ambientale ed idraulica. Gli interventi e gli studi sono sottoposti all'Autorità Idraulica competente ai fini dell'espressione di parere di compatibilità rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci.

Le opere devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po.

10. Nell'alveo di piena, zona A2, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente se prescritta dalle norme vigenti, è ammessa la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico, oltre agli interventi ammessi in zona A1 ed A3, purché non pregiudichino la naturalità dell'ambiente fluviale e a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso ed inoltre:

a. impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, impianti a rete e puntuali per le comunicazioni;

b. opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 31, lettere a), b), c), d) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;

c. variazione degli usi esistenti finalizzata alla realizzazione di attività compatibili e pienamente integrate con le caratteristiche del contesto ambientale e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento;

d. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-ambientale;

e. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale e torrentizio ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano a ridurre ed eliminare

i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna;

f. le attività silvicolture che dovranno realizzarsi attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale, con esclusione dei tratti a rischio idraulico ed in particolare delle specifiche aree individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po negli stralci del Piano di bacino;

- g. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;
- h. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 m, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;
- i. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché mobili e/o realizzati con materiali tradizionali;
- j. impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti di gestione pubblica o privata purché connessi con l'ambiente fluviale, potranno potenziare le loro attrezzature solo se realizzate nel rispetto ed armonia con il sistema ambientale ed a condizione che le superfici abitabili o agibili siano a quote compatibili con la piena di riferimento;
- k. il restauro e la ristrutturazione di rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connessi alla conduzione agricola del fondo ed alle esigenze dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali. L'autorizzazione per gli interventi edilizi dovrà essere subordinata ad un'attenta valutazione del livello di sicurezza delle popolazioni, attraverso previsioni e prevenzioni che considerino le ipotesi di rischio idraulico;
- l. le estrazioni di materiali litoidi, se il fabbisogno non risulta altrimenti soddisfacibile e se previste dal Piano infraregionale delle attività estrattive;
- m. gli impianti di trattamento dei materiali litoidi estratti, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa;
- n. punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi.

11. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, devono essere riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, del Piano Assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del f. Po e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni.

12. Le zone A3 sono individuate con la finalità di conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi. In

tali aree sono ammesse le attività di cui alle lettere a., b., d., i. ed l. di cui al comma 2 del successivo articolo 20.

13. Nelle zone A3, oltre a quanto vietato per le zone A1, non può in alcun caso essere consentita l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. E' inoltre vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione.

14. Sono ammessi gli interventi rivolti alla mitigazione del rischio idraulico ed alla riqualificazione di aree naturali degradate, se progettati nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica emanati dall'Autorità di Bacino del Fiume Po.

15. I Comuni, singoli o riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi PRG o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti non compatibili, siti nelle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati

ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili, purché gli stessi non siano censiti o individuati di valore storico, artistico e testimoniale.

7.3 PTCP

approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000

modificato con variante approvata con atto G.R. n. 2037 del 9 Ottobre 2001

N.T.A. art. 15 - Fascia B. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. La fascia B rappresenta la porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni; il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena indicata, ovvero fino alle opere idrauliche di contenimento esistenti.

La fascia B delimitata su base idraulica è stata integrata considerando anche:

a. le aree sedi di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora correlate dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate;

b. le aree di elevato pregio naturalistico-ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale, strettamente collegate all'ambito fluviale.

2. Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale.

Il Piano assume quindi l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:

a. la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali;

b. il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;

c. il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.

3. I Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a. contenere la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b. favorire l'integrazione nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c. favorire la destinazione prevalente ad aree a primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e ambientale.

4. Sulla base dell'effettivo uso del suolo, i Comuni provvedono, in sede di adeguamento al presente Piano, ad articolare la fascia B in tre zone omogenee per finalità e prescrizioni. Individuano quindi:

a. la zona B1 di conservazione del sistema fluviale, così come perimetrata dal presente Piano;

b. la zona B2 di recupero ambientale del sistema fluviale e la zona B3 ad elevato grado di antropizzazione, avvalendosi eventualmente degli elaborati di analisi in allegato al presente Piano ("Carta dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua della provincia" e "Carta della destinazione del suolo e della tutela culturale-ambientale dei corsi d'acqua della provincia").

In attesa di tale adempimento, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, vale l'articolazione della fascia B effettuata dalla Provincia sulla base delle risultanze analitiche dell'elaborato contrassegnato dalla lettera R13.

In caso di discordanza tra la perimetrazione delle fasce fluviali del presente piano e quelle del PSFF dell'AdB del Po, approvato con D.P.C.M. 24.07.1988, o quelle del PAI dell'AdB del Po, adottato con delibera del C.I. n°18 del 26.04.2001, prevale la normativa più restrittiva.

5. Le zone B1, B2 e B3 saranno disciplinate come indicato ai successivi articoli 15.1, 15.2 e 15.3. In pendenza di tale adempimento da parte dei Comuni, l'intera fascia B, come delimitata dalle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1**, è sottoposta alle disposizioni del presente articolo.

6. Nelle zone B1, B2 e B3 sono vietati:

a. interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari e contestuale aumento delle capacità di vaso in aree idraulicamente equivalenti, nel contesto di influenza, di pari o migliore funzionalità;

b. l'installazione di impianti di smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di rottamazione e di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori;

c. interventi e strutture, in presenza di argini, che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini stessi.

7. Gli interventi ammessi devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

8. Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nella fascia B, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ricomprese nei seguenti casi:

a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato in fascia B3 come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione,

possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui al comma quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto

comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del PTPR o del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per le parti in ampliamento rispetto a quelle previste nel Piano regionale vigente;

c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G, ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;

d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

All'interno dei centri edificati, così come definiti ai punti precedenti, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'Autorità di bacino, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

L'edificazione di tali aree è comunque ammessa solo se verrà prevista, a carico dell'operatore con apposita convenzione, la realizzazione di tutte le opere di difesa idraulica necessarie a porre in sicurezza il nuovo insediamento.

Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dall'Autorità idraulica competente, e le opere dovranno essere realizzate contestualmente all'edificazione.

9. Per gli insediamenti compresi nel perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e s.m. di cui alla fascia B1 e B2, la pianificazione comunale deve dettare norme ed indirizzi finalizzati al contenimento di nuovi insediamenti, in particolare:

a. andranno esclusi nuovi insediamenti di tipo produttivo; l'ampliamento di quelli esistenti andrà comunque effettuato salvaguardando il più possibile la permeabilità dei suoli e favorendo la previsione nel lotto di aree verdi opportunamente piantumate;

b. gli edifici esistenti potranno ampliarsi una tantum del 20% della S.U. esistente alla data di adozione del presente piano. E' ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici non vincolati alla tutela da altre norme nazionali, regionali, provinciali, comunali nel rispetto del volume geometrico preesistente beneficiando inoltre della quota di ampliamento. Per la ricostruzione di edifici di origine rurale di tipo produttivo quali stalle, fienili, rustici e similari, almeno il 30 % del volume geometrico dovrà

essere destinato a portici, androni, loggiati e comunque a volumi aperti su due lati;

c. i lotti liberi esistenti alla data di adozione del presente Piano aventi superficie fondiaria non superiore a 700 m², che non siano risultato di un frazionamento di aree più ampie, se previsti dalla zonizzazione del PRG vigente, potranno essere edificati con un indice fondiario non superiore a 0.80 m³/m² e destinati all'uso residenziale terziario.

Le caratteristiche degli altri parametri edilizi quali il rapporto di copertura, l'altezza dei fabbricati saranno ridefiniti dalla pianificazione comunale in rapporto alle caratteristiche del contesto edificato.

Le aree libere di dimensioni maggiori saranno di norma destinate prevalentemente al verde privato e/o ai servizi pubblici. La pianificazione comunale potrà prevedere l'edificazione di tali aree a scopo residenziale solo se verranno previsti, a carico dell'operatore privato con apposita convenzione, la realizzazione di tutte le opere di difesa idraulica necessarie a porre in sicurezza il nuovo insediamento.

Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dall'Autorità idraulica competente, e le opere dovranno essere realizzate contestualmente all'edificazione.

N.T.A. art. 15.3 - Zona B3: ad elevato grado di antropizzazione

1. Sono definite come zone B3 ad elevato grado di antropizzazione, le aree in cui è possibile perseguire il mantenimento dei caratteri attuali e la preservazione dello stato o destinazione d'uso del suolo, anche se non pienamente compatibile con il sistema fluviale.

2. Sono delimitate come zone B3:

a. le aree interne al territorio urbanizzato come tale perimetrato, ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

b. le aree esterne al territorio urbanizzato inteso come sopra, attualmente edificate e/o interessate da complessi turistici all'aperto, comprendenti sia le aree attualmente edificate che quelle in previsione alla data di adozione del PTCP; in particolare si comprendono le zone di completamento nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D e le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G, ai sensi del 4° comma dell'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni;

c. le aree esterne al territorio urbanizzato ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni, attualmente non edificate e destinate ad un uso agricolo del suolo.

3. Nelle zone B3 sono ammessi:

a. tutti gli interventi ammessi nelle zone A1, A2, B1 e B2;

b. opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, se definite ammissibili dal PRG ai sensi della L.R. 47/78 e sue successive modifiche ed integrazioni, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;

c. interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali

programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica e edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Il Sindaco, previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica e edilizia comunale ed in coerenza con i programmi medesimi.

4. La realizzazione degli interventi ammessi in questa zona è consentita purché vengano rispettati i seguenti indirizzi:

a. favorire la massima coerenza possibile tra l'assetto delle nuove aree da edificare e il sistema fluviale e paesaggistico locale;

b. favorire la destinazione prevalente della zona ad aree a prioritaria funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale, prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche;

c. effettuare opere di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia, purché in condizioni di sicurezza idraulica;

d. effettuare nuovi impianti di vegetazione con essenze caratteristiche dei luoghi.

7.4 PTCP

approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000

modificato con variante approvata con atto G.R. n. 2037 del 9 Ottobre 2001

N.T.A. art. 16 - Fascia C. Rispetto dell'ambito fluviale

1. E' definita come fascia C di rispetto dell'ambito fluviale il territorio interessato da inondazioni per eventi di piena eccezionali. Si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, o in assenza di essa, la piena con tempo di ritorno di 500 anni.

La delimitazione di tale zona ricomprende, per i corsi d'acqua arginati, l'area interessata dalle altezze idriche corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini, o dalle altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto di argini.

2. La fascia C è articolata in due zone omogenee per finalità e prescrizioni, in cui valgono le disposizioni del presente articolo:

a. C1 zona extrarginale o protetta da infrastrutture lineari;

b. C2 zona non protetta da difese idrauliche.

3. Nella fascia C è vietata la nuova localizzazione e/o l'ampliamento di industrie chimiche e petrolchimiche, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti.

4. Per le attività a rischio esistenti e/o previste da strumenti di pianificazione nazionale, regionale e infraregionale, alla data di approvazione del presente Piano, quali industrie chimiche e petrolchimiche, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti, andranno richiesti e previsti particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico.

Andranno favoriti incentivi di natura economico-finanziaria per tali attività ai fini di una loro eventuale ubicazione in aree non a rischio di inondazione.

5. Il Comune prima di individuare nuove attività a rischio nelle zone C1 dovrà verificare e dimostrare l'impossibilità di individuarle in zone esterne agli ambiti di pertinenza fluviale.

6. Nella fascia C sono ammesse tutte le attività compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell'equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio. L'uso del suolo dovrà essere regolamentato allo scopo di favorire:

a. la salvaguardia degli elementi naturali presenti;

b. l'ampliamento delle aree di naturale espansione fluviale;

c. il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni di funzionalità idraulica della rete idrografica principale e secondaria.

7. Nella zona C2 non sono ammesse le seguenti opere di rilevanza urbanistico-territoriale, pubbliche e non, peraltro consentite nella zona C1 se subordinate a verifiche di accettabilità del rischio idraulico e di compatibilità ambientale, secondo la L.R.9/99 e il DPR 2 settembre 1999 n°348 e realizzate con particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico:

a. aree residenziali, artigianali, produttive e, qualora di nuovo impianto, sportivo-ricreative con superficie territoriale complessiva superiore a 5000 m²;

b. linee di comunicazione, di livello quantomeno provinciale, aeroporti ed eliporti civili;

c. linee elettriche ad alta tensione;

d. infrastrutture tecnologiche di rilevanza provinciale, quali ad esempio depuratori con potenzialità >10.000 ab./eq., centrali termoelettriche e policombustibili, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti;

e. ospedali e luoghi di cura con più di 100 posti letto;

f. impianti di lavorazione degli inerti;

g. cimiteri di nuovo impianto.

Per tali opere sarà possibile prevedere l'adeguamento di infrastrutture viarie in grado di mitigare gli impatti dovuti al trasporto.

Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni settoriali, gli ampliamenti e/o potenziamenti delle opere sopraelencate risultano, in ogni caso, subordinati a verifiche di accettabilità del rischio idraulico.

8. La pianificazione urbanistica comunale, in sede di adeguamento al presente Piano, provvede, in relazione alla presenza di opere di difesa idraulica, ad articolare la fascia C nelle due zone omogenee C1 e C2.

In attesa di tale adempimento, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, vale l'articolazione della fascia C effettuata dalla Provincia sulla base delle risultanze analitiche dell'elaborato contrassegnato dalla lettera R13.

In caso di discordanza tra la perimetrazione delle fasce fluviali del presente piano e quelle del PSFF dell'AdB del Po, approvato con D.P.C.M. 24.07.1988, o quelle del PAI dell'AdB del Po, adottato con delibera del C.I. n°18 del 26.04.2001, prevale la normativa più restrittiva.

7.5 PTCP

approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000

modificato con variante approvata con atto G.R. n. 2037 del 9 Ottobre 2001

N.T.A. art. 17 - Fascia di integrazione dell'ambito fluviale

1. Per i corsi d'acqua individuati nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** e compresi nell'elenco di cui all'allegato **N3** di cui all'articolo 3 comma 3, le cui fasce A - B - C non risultino delimitate cartograficamente, è prescritta una specifica fascia di integrazione dell'ambito fluviale ricomprendente la porzione di territorio adiacente all'alveo attivo del corso d'acqua e caratterizzato da elementi naturali, seminaturali e antropici direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale.

2. La pianificazione urbanistica comunale, in sede di adeguamento al P.T.C.P., dovrà provvedere, individuando l'alveo inciso come definito dalla circolare 780 del 1907 del Ministero dei lavori pubblici, alla perimetrazione di tale fascia di integrazione articolandone l'ampiezza mediamente pari a 25 m dall'alveo stesso ed alla stesura di una normativa finalizzata alla sua gestione, anche attraverso la predisposizione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione.

In attesa di tale adempimento, da effettuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Piano, nella fascia di integrazione si applicano le norme di cui all'art. 15.2.

Successivamente a tale termine la Provincia può provvedere al suddetto adempimento, sulla base delle risultanze analitiche dell'elaborato contrassegnato dalla lettera R13.

In caso di discordanza tra la perimetrazione delle fasce fluviali del presente piano e quelle del PSFF dell'AdB del Po, approvato con D.P.C.M. 24.07.1988, o quelle del PAI dell'AdB del Po, adottato con delibera del C.I. n°18 del 26.04.2001, prevale la normativa più restrittiva.

3. Al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, ad una distanza inferiore a 10 m dagli alvei incisi, ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica vigente, sono vietati:

a. la nuova edificazione di manufatti edilizi di qualsiasi tipo;

b. l'utilizzazione agricola del suolo;

c. i rimboschimenti a scopo produttivo;

d. gli impianti per l'arboricoltura da legno.

4. Nella fascia di integrazione sono ammesse tutte le attività compatibili con un razionale uso del suolo, che non comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geo-morfologico e vegetazionale dei luoghi.

7.6 PTCP

approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000

modificato con variante approvata con atto G.R. n. 2037 del 9 Ottobre 2001

N.T.A. art. 11 - Modalità di intervento e di tutela

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo le formazioni estese e lineari di cui all'articolo precedente, comma 1 lettere a. e b., con l'esclusione dei pioppeti, rappresentate nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A2** e comunque i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela.

2. Il presente Piano conferisce al sistema forestale o boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltretutto produttiva. Al fine di perseguire detti fini ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, relativamente ai terreni di cui al comma 1, valgono le direttive di cui ai successivi commi 6 e 7 e le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5. Nel sistema forestale o boschivo trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1/03/95.

3. Nei terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva di cui al presente articolo, si persegue l'obiettivo della valorizzazione, tutela e ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

b. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e sub-regionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub-regionali di cui alla precedente lettera a.; e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

4. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero

di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato all'esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli impianti di risalita, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione infraregionale. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dall'esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia dell'insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. Le opere di cui al comma 4, nonché quelle di cui alla lettera a. del comma 3, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

6. La pianificazione comunale in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti specifiche, provvede ad adeguarsi alle disposizioni ed individuazioni grafiche contenute nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A2**, relativamente alle formazioni estese e lineari di cui alle lettere a. e b. con l'esclusione dei pioppeti, nonché ad integrare la rappresentazione delle formazioni lineari eventualmente non classificate nelle medesime tavole.

Il Comune provvede ad individuare inoltre gli esemplari arborei singoli, in gruppi od in filari di notevole pregio scientifico e monumentale tutelati con D.P.G.R. Emilia Romagna (L.R. 2/77) di cui all'allegato **N1** di cui all'articolo 3 comma 3.

In tale occasione potranno essere motivatamente apportate rettifiche per aggiornare lo stato di fatto degli ambiti interessati dalle cenosi vegetali ed individuati gli esemplari singoli non soggetti a vincolo ma meritevoli di tutela, senza che ciò costituisca variante al presente Piano.

I Comuni provvederanno inoltre ad approfondire nelle aree urbane di cui alla lettera c. comma 1 dell'articolo precedente, l'individuazione di parchi e giardini che rivestono interesse storico-architettonico e ad articolare una disciplina secondo il successivo articolo 27 comma 2.

6 bis. La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di perimetrazioni di cui al precedente art.10 riguardanti aree ricomprese, anche parzialmente, in strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del secondo comma dell'art.18 della L.R. 47/1978 e successive modifiche già perfezionati ed attuati o in corso di attuazione alla data di adozione del P.T.C.P..

7. Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, di cui al precedente comma 6, dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio.

Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 dovranno comunque rispettare le prescrizioni ivi contenute.

7.7 PTCP

approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000

modificato con variante approvata con atto G.R. n. 2037 del 9 Ottobre 2001

N.T.A. art. 8 - Sistema dei crinali e della collina

1. Il sistema dei crinali ed il sistema collinare, come delimitati nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del presente Piano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni determinate per zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e connotazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati.

2. Ai fini della tutela del sistema di cui al primo comma, vengono assunti i seguenti indirizzi:

a. i Comuni in sede di formazione e adozione dei PRG, loro varianti generali e varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti;

b. ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni insediative e di servizio, gli strumenti di pianificazione sub-provinciali dovranno individuare i medesimi all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente.

3. Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone

ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti o dal presente Piano:

a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria;

b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;

d. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

e. impianti di risalita, piste sciistiche e strutture di servizio;

f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;

g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. La subordinazione all'eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;

c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità

di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

6. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del comma 5 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni

e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della

L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

7.8 PTCP

approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000

modificato con variante approvata con atto G.R. n. 2037 del 9 Ottobre 2001

N.T.A. art. 39 - Progetti di tutela, recupero, valorizzazione ed ambiti di riequilibrio ecologico

1. La Provincia ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di attuazione della pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza, agli ambiti territoriali perimetrati nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1** ed in genere a: parchi naturalistici; sistemi dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici

delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo dell'energia o didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; ambiti caratterizzati dalla presenza significativa di risorgive; aree militari dismesse, ambiti rurali marginali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; il recupero di strutture insediative storiche non urbane.

2. I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente mirano a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano, per le zone o gli elementi ricompresi, e possono eventualmente prevedere motivate rettifiche degli stessi, senza che ciò ne costituisca variante.

3. Nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A1** sono altresì individuate le aree di riequilibrio ecologico di cui all'art.28 della L.R. 11/88 e s.m..

4. Le Amministrazioni comunali sono tenute ad attivare analisi specifiche delle aree di riequilibrio ecologico allo scopo di individuare l'effettiva potenzialità progettuale in termini di ricostruzione di ambienti naturali rappresentativi di una significativa diversità biologica. Le analisi e le prescrizioni coordinate di progetto riguarderanno in particolare:

- a. geomorfologia del territorio ed idrologia del reticolo idrografico presente;
- b. descrizione della qualità ambientale e ecosistemica in atto;
- c. repertorio delle criticità e le opere eseguite;
- d. assetto finale e recupero ambientale del contesto previsto;
- e. ogni altra analisi utile a supportare le scelte progettuali.

5. Sulla base dei risultati analitici delle verifiche di cui al comma precedente, i Comuni possono apportare modifiche ai perimetri delle aree, senza che ciò costituisca variante al PTCP, individuando altresì, in accordo con l'Amministrazione Provinciale, norme e modalità di gestione delle aree stesse.

7.9 PTCP

approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000

modificato con variante approvata con atto G.R. n. 2037 del 9 Ottobre 2001

N.T.A. art. 31 - Livelli di instabilità e di rischio geomorfologico

1. Ai fini dell'applicazione dei successivi articoli, gli elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità vengono così definiti:

a. frane attive: sono considerate attive le forme per le quali risultano in atto al momento del rilevamento i processi che le hanno generate e ne hanno condizionato l'evoluzione; sono inoltre comprese le scarpate rocciose in evoluzione;

b. frane quiescenti: sono classificate come quiescenti le forme non attive al momento del rilevamento per le quali però esistono sicuri dati che ne dimostrino l'attività passata nell'ambito dell'attuale sistema morfoclimatico e morfodinamico e che abbiano oggettive possibilità di riattivazione non avendo esaurito la loro potenzialità di evoluzione;

c. zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità: frane antiche inattive (forme per le quali l'agente morfogenetico non è più presente al momento del rilevamento, in quanto ha esaurito la propria attività e per le quali esistono dati che dimostrino la definitiva stabilità), ammassi rocciosi decompressi e disarticolati intensamente fratturati, deformazioni gravitative profonde o espansioni laterali, estese coltri di depositi di versante, deformazioni plastiche, conoidi di deiezione attive, zone interessate da marcati fenomeni erosivi, zone di possibile evoluzione di dissesti pregressi, versanti o porzioni di versanti sovraccarichi, zone soggette a valanghe d'acqua;

d. aree di conoidi non attivi o completamente protette da opere di difesa e/o di sistemazione a monte, per le quali l'agente morfogenetico non è più presente al momento del rilevamento, in quanto ha esaurito la propria attività e per le quali esistano dati che dimostrino la definitiva stabilità.

2. Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, provvedono ad adeguare le loro previsioni alle delimitazioni di cui ai successivi articoli ed alle relative disposizioni.

In tale occasione, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni possono proporre, eventuali ridefinizioni delle zone individuate nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A3** senza che ciò comporti variante al presente Piano, sostenute da motivazioni di carattere geologico-tecnico corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno, ovvero estesi all'intero versante interessato. Gli approfondimenti dovranno comprendere, comunque, tutti i dati necessari per la valutazione della reale attività dei fenomeni franosi e delle conoidi e/o della loro reale delimitazione.

In particolare i Comuni dovranno individuare i conoidi non attivi o protetti, le porzioni di frana che siano antiche o inattive e le zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità, nelle quali saranno applicati i dispositivi del successivo articolo 33. In attesa di tale adempimento in queste zone si applicano le disposizioni previste per le Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità, di cui al seguente articolo 32.

7.10 PTCP

approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000

modificato con variante approvata con atto G.R. n° 2037 del 9 Ottobre 2001

N.T.A. art. 32 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto di cui alle lettere a., b. e c. dell'articolo precedente comma 1, così come definite ed individuate nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera **A3** e **A4**.

2. Nelle zone di cui al comma 1 lettera a. e lettera c. del precedente articolo non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente:

- a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- c. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e. le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;
- f. le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- g. le opere di difesa e di sistemazione idraulica.

3. Nelle zone di cui al comma 1 lettera a. e lettera c. dell'articolo precedente sugli edifici esistenti sono consentite esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, interventi di demolizione senza ricostruzione ed il recupero e risanamento delle aree libere. Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità. In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, apposite distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive o da conoidi attive in funzione della loro possibile evoluzione.

4. Nelle zone di cui al comma 1 lettera b. del precedente articolo, non interessate da insediamenti urbani stabili, non sono ammesse nuove edificazioni ad esclusione degli interventi già consentiti dai commi 2 e 3 del presente articolo.

I Comuni, tramite i propri strumenti urbanistici, potranno consentire e regolamentare, previa verifica tecnica volta a dimostrare la non influenza sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità, interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e interventi edilizi di modesta entità, subordinatamente alla verifica della ininfluenza delle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità, laddove siano presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole e inoltre:

- a. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- b. gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- c. l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.

5. Nelle zone di cui al comma 1 lettera b. del precedente articolo è consentita l'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della ininfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

6. Nelle zone di cui al comma 1 lettera b. del precedente articolo, già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione delle presenti norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri l'iniinfluenza sulle condizioni di stabilità del versante e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

7. I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, eventualmente difformi dalle prescrizioni del presente articolo, devono essere suffragati da specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza nell'area di interesse delle condizioni di dissesto e di instabilità, di cui al precedente articolo ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative localizzative, devono prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.

8. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

7.11 PTCP

approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000

modificato con variante approvata con atto G.R. n° 2037 del 9 Ottobre 2001

N.T.A. art. 33 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili indicate nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalle lettere **A3** e **A4** e di conseguenza in quelle dettagliate, anche secondo gli elementi di cui all'articolo 31 comma 1, dal Comune in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti specifiche, ed in particolare ai depositi di versante, verificando anche le zone corrispondenti a:

- a. frane antiche o inattive, compresi i relativi coronamenti;
- b. ammassi rocciosi decompressi e disarticolati, intensamente fratturati per gravità, deformazioni gravitative profonde o espansioni laterali;
- c. deformazioni plastiche;
- d. conoidi di deiezione non attivi o completamente protetti da opere di difesa e di sistemazione a monte;
- e. zone interessate da marcati fenomeni erosivi (piede di versante, ruscellamento concentrato o prossimità di scarpate);
- f. zone di possibile evoluzione di dissesti pregressi (vicinanza di coronamenti o di accumuli di frana);
- g. versanti o porzioni di versanti sovraccarichi (presenza di centri abitati, terrapieni, infrastrutture varie);
- h. zone soggette a valanghe d'acqua e detriti.

2. In tali zone valgono i seguenti indirizzi:

- a. è da evitare a causa della fragilità strutturale intrinseca o indotta dei versanti l'utilizzazione di tali aree a scopo di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, anche ove le aree interessate non presentino tracce evidenti di movimenti franosi;
- b. ogni previsione degli strumenti di pianificazione che interessi tali aree, direttamente od indirettamente, deve essere specificamente e dettagliatamente motivata. In particolare deve essere dimostrata la non influenza di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

3. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, definiscono idonee discipline attenendosi alle seguenti disposizioni, tenendo anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n.225. In adiacenza ai margini dei depositi alluvionali terrazzati in evoluzione ed alle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese.

In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità è comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti delle scarpate sottese.

In particolare tali direttive valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui all'articolo 6 lettere e. ed f. ed all'articolo 10 della L.R. 19 giugno 1984, n.35 e s.m..

7.12 PTCP

approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 Luglio 2000

modificato con variante approvata con atto G.R. n° 2037 del 9 Ottobre 2001

N.T.A. art. 24 - Zone di tutela della struttura centuriata

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

2. Le tavole contrassegnate dalla lettera A1 del presente Piano individuano:

a. gli ambiti con presenza di elementi diffusi;

b. gli elementi localizzati.

Per tali ambiti ed elementi valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Gli ambiti di cui al precedente comma 2, fermo restando quanto stabilito al successivo comma, hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettati alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:

a. è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al comma 1 del presente articolo; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi localizzati della centuriazione;

b. qualora i PRG non abbiano ancora effettuato la catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico e definito gli interventi ammissibili sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente in conformità ai disposti dell'articolo 36 e dell'articolo 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;

c. gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriati presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

4. Nelle "zone di tutela della struttura centuriata" sono inoltre consentiti:

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, definito ammissibile dal Piano Regolatore Generale in conformità alla L.R. 7 Dicembre 1978 n. 47 e s.m.;

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;

c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

5. Le opere di cui alle lettere, d. ed e. del precedente comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

6. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria;

b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;

c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

7. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

8. Oltre a quanto previsto dal presente Piano, non sono soggette alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, ancorché

indicate nelle tavole di cui all'articolo 3 comma2, come appartenenti alle zone in oggetto:

a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi dell'articolo 13 secondo comma, numero tre, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.; i Comuni, qualora non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione e già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;

c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R., in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;

e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;

f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.P.R.

9. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti parziali di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a:

a. assumere le perimetrazioni e le localizzazioni delle zone di cui al precedente comma 2 lettera a. e proporre eventuali e motivate modifiche secondo le procedure dettate dall'articolo 13 della L.R. 6/95;

b. accertare le caratteristiche degli elementi, anche di tipo puntuale di cui al precedente comma 2 lettera b., ovvero proporre integrazioni, modifiche, ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico, secondo le procedure dettate dall'articolo 13 della L.R.6/95;

c. articolare opportune discipline normative con riferimento alle disposizioni del presente articolo.

10. Nelle zone di tutela della struttura centuriata possono essere individuate, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, nuove aree a destinazione d'uso extra agricola ove si dimostri che ciò avvenga senza:

a. sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali esistenti;

b. eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione sui quali sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento.

8. PTCP Variante di adeguamento al DLgs 22/97 e alla L.R. 3/99

N.T.A. art. 36.5 Aree agricole di particolare pregio

Le aree agricole di particolare pregio rappresentano gli areali, delimitati da riferimenti normativi/amministrativi Comunitari, Nazionali, Regionali e Provinciali, potenzialmente dedicati alla produzione agricola di eccellenza e/o tipicità colturale comprese le produzioni con tecnica *biologica*, nonché le attività connesse all'agriturismo presenti nel territorio provinciale.

Tali aree sono soggette a particolare attenzione nella loro intera ed ampia estensione; mentre sono segnatamente tutelate, quindi interdette ad ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti, le reali attività agricole come le coltivazioni dei vini DOC, le coltivazioni delle liliacee registrate (aglio piacentino bianco di cui al D.M. 06.01.1982) incluse le coltivazioni agricole con tecniche biologiche e le attività agrituristiche.

I Comuni in sede di redazione del PSC, possono, a seguito di apposite indagini, procedere all'individuazione cartografica degli areali nei quali, a norma dell'articolo A-19 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000 e in applicazione dei criteri specificati nel prospetto 2 dell'Allegato R alle N.T.A della Variante al PTCP, viene introdotto il divieto assoluto di localizzazione di ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti.

Fatte salve eventuali più dettagliate, diverse indicazioni del PSC, l'effettiva presenza delle produzioni con tecnica biologica, delle coltivazioni tipiche e vini D.O.C. e delle attività connesse all'agriturismo deve essere accertata "come esistente" alla data di presentazione del progetto per la realizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti.

Fatto salvo quanto disposto dal precedente art.36.3.9 relativamente agli impianti già autorizzati per rifiuti urbani, le zone non idonee si estendono estese anche ad un adeguato intorno dalle presenze succitate; in particolare si prevede una distanza minima di m. 500 da terreni adibiti alle coltivazioni tutelate (vigneti, coltivazioni di aglio e coltivazioni con tecniche biologiche) e relativamente ai centri aziendali per le attività agrituristiche secondo le distanze stabilite nel **prospetto n . 3 dell'Allegato R**, per i centri turistici e sportivi. La sopraindicata distanza minima di m.500 potrà anche essere maggiore qualora ciò si renda necessario per tutelare il proseguimento delle coltivazioni di particolare qualità e tipicità secondo eventuali specifici disciplinari di regolamentazione delle stesse approvati dalle competenti autorità. Nelle aree agricole o attività di cui al presente articolo e, in generale in tutto il comparto agricolo, sono ammessi impianti di compostaggio per esigenze aziendali.

Ai fini delle sopra riportate prescrizioni, il termine vigneto non è riferito a piccole estensioni coltivate a vite per il consumo personale o comunque familiare.

9. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Norme di Attuazione

Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:
 - frane:
 - Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
 - Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
 - Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),
 - esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:
 - Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
 - Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
 - Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,
 - trasporto di massa sui conoidi:
 - Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata),
 - Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata),
 - Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa - (pericolosità media o moderata),
 - valanghe:
 - Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,
 - Vm, aree di pericolosità media o moderata.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
 - le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla

durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
 - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
 - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
 - il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.
- 6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

-
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
 - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
 - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.
9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
10. Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.
11. Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti:
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
 - le opere di protezione dalle valanghe.
12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.